

MARCO BONGIOANNI

PROSPETTIVE DEL CINEMA

2

Orientamenti sul problema giuridico
“libertà e censura”

PERCHE' NE PARLIAMO ?

L'uomo in genere, quello italico in particolare, si infischia di fatto delle leggi censorie e trova sempre il modo di uscirne per il rotto della cuffia, anzi di volgere i provvedimenti a proprio vantaggio, almeno dal punto di vista pubbli - citario. Nessuno si ritiene immaturo, nè moderatamente matu - ro: ognuno pensa che - almeno nella fattispecie del caso per - sonale - i limiti non sono necessari. Per conseguenza, non ap - pena si viene a conoscenza che un fenomeno è stato sottoposto a leggi restrittive, ci si precipita a vedere (se si può) di che cosa si tratta, tanto per essere in grado - avendo consta - tato di persona - di dare un giudizio autonomo sul fatto in discussione.

Il caso si è verificato anche di recente e l'eco degli ultimi clamori non si è ancora spenta. C'è sempre in atto un caso censorio: in Italia e forse anche altrove. Dallo scandalo Fellini (La dolce vita) allo scandalo Pasolini (Teorema), la casistica dei conflitti tra censura che ammette e magistratura che vieta sono innumerevoli e sempre con sbocco in una vasta pubblicità gratuita per l'opera in discussione. L'uomo comune, l'uomo italico soprattutto, ne ha sempre tratto stimolo per accorrere a tali spettacoli.

Tanto peggio per quest'uomo, dice qualcuno: le leggi vanno fatte e applicate, e se il cittadino si disimpegna da esse, oltre a portarne le conseguenze, vuole dire che non sta con noi e che deve vedersela con la propria coscienza. E' una risposta un po' simile a quella di Caino: "Sono forse io il custode di mio fratello"?. Noi infatti siamo veramente i cu - stodi di nostro fratello e dobbiamo pensare a lui, non con la pretesa che sia lui a seguirci, ma con l'amore che ci porta ad andargli incontro. Il suo disimpegno di fatto, per tornare al problema della censura, ci deve preoccupare come qualcosa di più di un semplice "capriccio", deve condurci allo studio e suggerirci di non abbandonare quest'uomo a se stesso. Occor

re insomma - se la via della censura non funziona - cercare altre vie più consentanee per il raggiungimento della autenticità personale, umana e cristiana.

Discorreremo di censura in questa prospettiva di "attualità" e di "perennità".

* * * * *

IL PUNTO DI VISTA CRISTIANO

Ogni qual volta si verifica un caso "censorio", per una istintiva sensibilità morale che ci anima ed esalta, noi "ben pensanti" ci schieriamo dalla parte dell'autorità e del diritto, ci appelliamo alla legge. E' giusto questo atteggiamento?

Prima di rispondere a questa domanda, ritengo opportuno fare alcune brevi considerazioni, che per un cristiano sono anche verifica di valori spirituali di fondo. Io credo che solo con occhi bene aperti su questi valori sia possibile dare una risposta autentica, non improvvisata e istintiva, ma meditata e responsabile, a quell'interrogativo tutt'altro che semplice.

I - CRISTIANESIMO E LEGGE

1. La realtà evangelica è invito

Uno dei più toccanti aspetti del Vangelo è quello di essere invito. Gesù Cristo si è sempre offerto, non si è mai im posto. Non vi è alcuna traccia, nei documenti storici, che sia intercorsa o sia stata tentata da Lui una benchè minima intesa con i vari poteri dell'epoca perchè garantissero "dall'alto" l'affermazione della sua Verità. Questa, invece, Egli offriva e offre tuttora al "ratto" di coloro che "violentemente" amano; ossia alla scelta dell'uomo libero, di una libertà corroborata dall'Amore.

Secondo il felicissimo e sofferto commento di un padre conciliare (Mons. Gerardo de Vet, vescovo di Breda, scomparso dopo il Concilio), "Cristo invita, e pertanto non costringe l'uomo. Anzi, all'uomo che Egli invita non pone che un minimo di condizioni, ma queste sono - così si può dire - condizioni fondamentali. Dagli uomini aspetta che siano di buona volontà; che vogliano giungere alla conversione; che siano di sposti ad accettare la sua parola e a vivere in conformità a

questa parola! Aspetta da loro la prontezza ad entrare nella prospettiva che egli apre: cioè far vivere l'uomo nel mistero della bontà di Dio".

Quello di Gesù, insomma, può sembrare un atteggiamento irriverente e pericoloso verso la Legge: un duro colpo inferto contro il Diritto (vuoi quello "mosaico" di prima, vuoi quello "romano" di dopo). Ma è questione di intendersi. In fondo il Redentore non scardina nulla di ciò che è giusto: però vuole trasferire il senso della giustizia dentro l'uomo, farlo procedere non da una legge esteriore, ma da illuminazione e impulso interiori, preventivi rispetto alla legge stessa; di modo che questa assume un ruolo di secondo ordine rispetto alla "charitas". È stata indubbiamente una grande rivoluzione a favore dell'uomo, della persona, della libertà: ma una rivoluzione operata in termini di inveroamento e perfezionamento, non di esautorazione anarchica contro la legge.

2. La realtà cristiana è scelta

Conseguenza immediata della prima e importante considerazione di fondo, è quest'altra: bisogna che l'uomo offra in tutti i suoi messaggi di verità l'adesima testimonianza offerta dal Cristo nel suo Messaggio che - per chi crede - era tutta la Verità. Non si può offrire la Verità del Cristo prescindendo dal suo metodo che fa parte di essa. In altri termini, non la si può imporre a nessuno dall'esterno, ma bisogna offrirla e diffonderla nei termini di amore in cui l'ha incarnata egli stesso. Cristo è il nostro paradigma, non solo perché "modello" ma perché "realtà" del nostro comportamento. Come cristiani, è Lui che dobbiamo individualmente e socialmente prolungare nel tempo e testimoniare nel mondo contemporaneo. E, come ho già detto, Egli è proposta, invito, non imposizione esteriore.

In questa prospettiva, ogni ricorso al "primato" della legge opera uno spostamento dal Cristo all'uomo pre-cristiano.

E qui mi è caro richiamare la grande riflessione fatta dall'apostolo Paolo ai Galati: "Prima che venisse la Fede (il termine "Fede", nel caso, ha già valore di testimonianza in

Amore) eravamo tenuti sotto la guardia della legge, rinchiusi in attesa di quella Fede che si doveva rivelare. La legge perciò è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo; ma da quando è venuta la Fede non siamo più sotto il potere di un pedagogo. E allora, a che scopo la legge? Dio elargisce lo spirito e opera per la nostra adesione alla Fede, non per la soggezione alla legge".

Mi preme molto questo rilievo di S. Paolo, perchè è una precisazione chiave di tutto il problema che ci riguarda. Quanto più un uomo vive il Vangelo, cioè aderisce alla fede-amore ed esprime una vera testimonianza, tanto meno è soggetto all'esteriore pedagogo della legge, che è imposizione, non (per sè) trasformazione interiore profonda. Il Cristianesimo al contrario, è metanoia; non si costruisce fundamentalmente con imposizioni e con leggi. Gli educatori cristiani più veri e più grandi hanno sempre bandito - persino a livello pedagogico - la imposizione, la legge, la coercizione, per fare posto invece alla ragione, alla religione, all'amore.

3. La rivalsa della "Legge"

C'è da domandare: perchè, dunque, noi cristiani siamo rimasti così tenacemente e così a lungo ancorati al primato della legge? Credo che questo sia dovuto a due fattori: da un lato una ragione psicologica: l'autoritarismo (per cui sembra sempre facile imporre il Vangelo come una tunica, dall'esterno); e da un altro lato una ragione storica: il temporalismo (per cui ci si affida sempre volentieri alle strutture temporali, inclusi i codici, a surrogare le mancanze di strutture spirituali e la vera Fede).

Sono due ragioni che non appartengono al Cristo. E' vero che Egli insegnava "come uno che ha autorità" ma ciò per l'autorevolezza del suo discorso pieno di Verità, e non per autoritarismo al fine di imporre tale verità all'uomo, di più: Gesù liberò l'uomo dall'autoritarismo della stessa antecedente legge trasferendo il mosaismo - debitamente perfezionato - dai codici alle coscienze. Il guaio fu che, in un certo momento della sua storia, il cristianesimo entrò nella corrente della civiltà greco-romana, pagana, ovviamente temporalista, cultri-

ce del Diritto assai più che della libera testimonianza, e si ritrovò entro ristrutturazioni giuridiche, restituito al rischio continuato della legge esteriore, del giuridismo, del legalismo da cui Cristo lo aveva sottratto. E' una ragione storica non imputabile a nessuno in particolare, di cui bisogna comunque tenere conto dopo quasi venti secoli di prassi cristiana, creduta pacificamente e definitivamente acquisita. L'ultimo Concilio ci insegna che nel Cristianesimo si possono fare passi in avanti, in particolare riprendere coscienza della sua interiorità, del primato dello spirito, della Fede, dell'Amore, della testimonianza che supera la legge. Venti secoli non sono che un attimo nell'economia divina, mentre nell'economia umana dicono quanto lento sia l'uomo nello scoprire e nell'assimilare la ricchezza evangelica e i doni di Dio.

Il Cristiano moderno, sotto la spinta del Concilio, ma anche per le esigenze di un mondo in cui opera pur sempre la Provvidenza, è dunque più sensibile all'uomo che alla legge quando accoglie il Vangelo. E' un aspetto rilevato da Paolo VI a conclusione del Vaticano II: "La religione del Dio che si è fatto uomo s'è incontrata con la religione (perchè tale è) dell'uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro, una lotta, un anatema? Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso.

La scoperta dei bisogni umani (tanto maggiori sono quanto più grande si fa il figlio della terra) ha assorbito l'attenzione del nostro Sinodo. Dategli merito in questo almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di tutti, siamo culturisti dell'uomo" (disc. 7.12. 1965).

4. Il "Nuovo Umanesimo" Conciliare

Questo "Nuovo Umanesimo", come lo ha chiamato Paolo VI, ha cambiato qualcosa nei metodi dell'apostolato e nell'affermazione della verità del mondo: il rispetto per l'uomo ha accentuato il bisogno di rispettarne anche lo spirito, le re -

sponsabilità, ossia la libertà. Insieme al Papa bisogna riconoscere che "Il Concilio, postosi a giudizio dell'uomo, ha preferito soffermarsi sulla faccia più felice dell'uomo stesso, anzichè su quella infelice". L'atteggiamento del Concilio cioè "è stato molto e volutamente ottimista" (disc.cit.).

E' proprio in questa prospettiva conciliare di fondo, dove all'uomo anzichè obblighi esteriori sono rivolti inviti a ritrovare Dio e la verità "per vie di fraterno amore", dove alle esperienze culturali si fa credito di "giusta libertà e legittima possibilità di esercizio autonomo", in quanto godono "di una certa inviolabilità", dove in una parola l'invito è stato eretto a criterio basilare in luogo della costrizione, e invece della legge è stata celebrata la scelta, è in questa prospettiva che occorre domandarsi se il concetto di "censura" possa ancora trovare posto come un tempo nella costruzione individuale e sociale dell'uomo autentico.

E' una domanda sincera quella ora formulata, non una elegante figura letteraria per anticipare implicite risposte. Le risposte se mai devono scaturire dall'esame di varie documentazioni, di realtà molteplici, di esperienze pro e contro, di dibattiti avvenuti, di circostanze particolari e di tanti altri fattori che giungono sempre puntualmente a complicare gli schemi che con tanta facilità noi siamo tentati di imboccare per giungere più rapidi alla conclusione.

Si tratterà dunque di prendere in esame almeno in parte questi fattori.

II - CONCILIO E CENSURA

Nei documenti tramandatici dal Concilio, soprattutto in quelli che ci riguardano più da vicino, come la Costituzione "Gaudium et spes" (Schema 13) al 2° capitolo sulla cultura, e il Decreto "Inter mirifica" in tutta la sua estensione, l'argomento della censura non è stato affrontato. Questo fatto, nella prospettiva del nuovo umanesimo di cui si parlava, ha il suo significato. Tuttavia il concetto è in qualche modo implicito nei paragrafi in parola, e almeno remotamente proposto al dibattito di chi i temi conciliari intende approfondire e

portare a sviluppi operativi concreti.

Si tratta di paragrafi che o tendono a superare il concetto di censura in quanto riconoscono ai fenomeni culturali particolari diritti alla libertà e all'autonomia; oppure rilevano dei limiti (e vedremo di che genere) in quelle stesse espressioni umane e pertanto suggeriscono implicitamente di tenere in prospettiva la censura tra le possibilità (se non tra le necessità) operative.

I segni e le forme di linguaggio e comunicazione umana (stampa e televisione, cinema, radio e dischi, arti figurative e plastiche, teatro ecc.) rientrano tra i fenomeni della cultura, almeno in senso generico, precisamente il senso inteso dallo Schema 13 (art. 53) che "con il termine generico di cultura" abbraccia un complesso di fenomeni non tutti e non sempre catalogabili tra le espressioni rigorose e ristrette della cultura stessa. D'altra parte, se è già difficile distinguere a prima vista tra arte e non arte, a fortiori è difficile la distinzione tra ciò che fa e ciò che non fa cultura. E allora, pur sapendo che elementarità e cattivo gusto non mancano nè in cinema nè in teatro, nè altrove, riconosceremo a questi fenomeni la loro qualifica culturale di fondo e quindi la loro inclusione nel discorso della Costituzione "Gaudium et spes".

1. La Costituzione "Gaudium et Spes"

Il discorso dunque è questo: "La cultura - si legge nello Schema 13 - scaturendo dalla natura ragionevole e sociale dell'uomo, ha un incessante bisogno della giusta libertà per svilupparsi e le si deve riconoscere la legittima possibilità di esercizio autonomo, secondo i propri principi. A ragione dunque essa esige rispetto e gode di una certa inviolabilità".

Fermiamoci per ora a questo inequivocabile aspetto, riservando considerazioni a parte all'importante integrazione che nel testo conciliare lo segue immediatamente. Mi sembra di poterne dedurre che l'inserimento del cristiano nei mezzi di comunicazione sociale, sia a livello di promotore e creatore, sia a livello di spettatore e recettore, è autonomo e

responsabile, non vincolato a schemi giuridistici, e comporta - se mai - la premessa di un autentico amore e servizio per la Chiesa. E' un diritto che compete ai cristiani, anche laici, e che non deriva da licenze di autorità superiori, ma dalla loro stessa unione con Cristo (LG. 3). "La Chiesa - ha detto il Card. Koenig - ha chiamato il laico alla sua responsabilità nell'ambito della legittima libertà e della dovuta responsabilità. Se il laico (giornalista, scrittore, cineasta, regista, attore, ecc.) fa uso di questo diritto talvolta in modo da stupire e sorprendere la stessa gerarchia della Chiesa, ciò può essere considerato al tempo stesso anche come una testimonianza della vitalità della Chiesa stessa. Ciò naturalmente vale entro quei limiti che pone l'amore autentico verso la Chiesa...".

La stessa Costituzione Dogmatica "Lumen Gentium" (LG, 37) afferma che "la Chiesa ha rivalutato il diritto della cultura e dell'informazione nel rispetto di quella giusta libertà che a tutti compete nel campo delle realtà terrene".

Essa - aggiunge la Costituzione "Gaudium et Spes" - fa ciò nella consapevolezza che "cresce sempre più il numero degli uomini e delle donne di ogni ceto o nazione, coscienti di essere artefici e autori della cultura della propria comunità. In tutto il mondo si sviluppa sempre più il senso dell'autonomia e della responsabilità, cosa che è di somma importanza per la maturità spirituale e morale dell'umanità. Ciò appare ancora più chiaramente se teniamo presente la unificazione del mondo e il compito che ci si impone di costruire un mondo migliore nella verità e nella giustizia. In tal modo - secondo il documento conciliare - siamo testimoni della nascita di un nuovo umanesimo in cui l'uomo si definisce anzitutto per la sua responsabilità verso i suoi fratelli e verso la storia".

Responsabilità. Ossia libertà di scelta. Lo stesso Decreto "Inter Mirifica", più riservato dello Schema 13 sul tema dell'autonomia, ricorda che "con personale e libera scelta i recettori accostano gli strumenti della comunicazione sociale". E' qui che la Chiesa supera la concezione giuridica (e la riforma dell'Indice ne è la più clamorosa conseguenza) per

promuovere invece una sollecitudine culturale - integrata per noi dall'amore - che presenta aspetti profondamente innovatori.

"La dignità dell'uomo - sono sempre precisazioni della Costituzione "Gaudium et Spes" - richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso cioè e indotto da convinzioni personali e non per un cieco impulso interno e per mera coazione esterna. Ma tale dignità l'uomo la ottiene, quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al suo fine con scelte libere del bene e si procura da sé e con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti" (G.S., 17).

E' una proposta che vale non solo per le scelte personali, ma anche per la comunicazione di queste scelte ad altri. E' evidente che la Chiesa chiede responsabilità all'autore drammatico e al cineasta, come anche al giornalista e al tele-radio-autore, ecc., senza imporgli limiti che non siano già insiti nella sua responsabilità stessa. Responsabilità - ha fatto notare un corrispondente dal Concilio - che si manifesta nella scelta dei fatti, nel collocarli in determinati contesti, nel rispettare le proporzioni tra i fatti stessi, nell'illuminare in primo luogo ciò che dà loro significato... Non si tratta di alterare i fatti o tacerli. Appartiene infatti alla società umana il diritto all'informazione" (I.M., 5); ossia che l'uomo "sia informato secondo verità degli eventi di carattere pubblico" (G.S. 59). Se pertanto un cineasta, un autore drammatico, un reporter parla di fatti in certo modo sconvenienti, non contravviene per questo al diritto di informazione formulato dallo stesso Concilio, ma lo ottempera, e esercita un suo dovere professionale nell'ambito di una propria precisa deontologia. Il fatto è che egli non agisce, di per sé, per il gusto del sensazionale, ma per obiettività e dignità di lavoro; non fa l'avvocato di parte nostra incaricato di suonare solo la nostra campana, ma offre una ricerca e una testimonianza.

Il grosso e preoccupante problema resta allora quello di una efficace azione culturale - sul supporto di una più vasta e approfondita educazione cristiana a livello di Grazia e Sacramenti - che assicuri la più soda formazione del recettore. E' a questo appunto che mira il decreto conciliare "Inter

Mirifica": un Decreto tutto "pedagogico" (nel senso più nobile della parola), che corona, sì, una documentazione pontificia precedente che già stimolava alla educazione dei recettori, ma sposta anche l'asse di questa preoccupazione educativa da termini di guardia giuridica a termini di responsabilità operativa, con conseguente spazio alla libertà, alla cultura, alla ricerca, magari al rischio calcolato e guidato dal rispetto e dal servizio verso la persona umana e verso il bene comune, dall'amore e dal servizio verso la comunità e la Chiesa, dallo slancio nella comunicazione del messaggio della salvezza. Accolta la rivalutazione della Chiesa come comunità, dove le relazioni sono concentriche, rispetto al concetto di Chiesa come società soprattutto verticalizzata, gerarchizzata a piramide (questa è stata una innovazione conciliare che anche dal punto di vista sociologico scavalca le polemiche ideologiche odierne), bisogna per conseguenza accettare la rivalutazione dei singoli membri della Chiesa stessa, dei loro stretti legami personali con il Verbo che è verità e con lo Spirito che è amore: ossia del loro intimo rapporto con la realtà divina che possiede i singoli (come possiede la Chiesa) e prende dal di dentro il posto delle normazioni giuridiche esteriori.

Dovremo dunque farla finita con i termini giuridici della censura? Credo che questa conclusione sarebbe affrettata. Bisogna per lo meno tener conto che le affermazioni di libertà e autonomia culturale nei testi conciliari vengono sempre connesse con il condizionamento della verità, della giustizia dell'ordine, del bene comune, dell'amore e del servizio. Se queste prospettive non si attuano per germinazione spontanea dall'interno dell'uomo, se per conseguenza non solo l'uomo tradisce la propria autonomia ma insidia anche quella dei suoi simili con equivoche pressioni impedendo in essi l'azione autentica della Verità (che è Verbo divino) e dell'amore (che è Spirito divino), non avranno allora tanto la comunità ecclesiale come la società in genere il diritto e il dovere di tutelare chi sarebbe esposto senza argini di difesa alla inautenticità del proprio essere uomo e cristiano?

E' una domanda la cui risposta mi sembra lasciata in qualche modo in sospeso dal Concilio, che tuttavia non trascura talune indicazioni per una risposta positiva ad essa. Preoc -

cupato di sintonizzarsi con l'uomo d'oggi, "il magistero della Chiesa (...) è sceso per così dire a dialogo con lui; e pur sempre conservando la autorità e le virtù sue proprie, ha assunto la voce facile e amica della carità pastorale; ha desiderato di farsi ascoltare e comprendere da tutti (...), ha parlato all'uomo d'oggi qual'è" (Paolo VI, disc. 7 dicembre 1965). Ma sarebbe parziale ed equivoco dimenticare che esso "non ha inteso risolvere tutti i problemi urgenti della vita moderna: alcuni di questi sono stati riservati all'ulteriore studio che la Chiesa intende farne; molti di essi sono stati presentati in termini molto ristretti e generali, suscettibili perciò di successivi approfondimenti e di diverse applicazioni" (ibid).

Quali approfondimenti e applicazioni possa avere il rapporto o quello che a noi pare addirittura contrasto tra libertà e legge, autonomia e censura, resta per il Concilio un problema aperto.

Genericamente intanto, il Concilio già afferma che, la autonomia della cultura va bene intesa, e cioè "salvi evidentemente i diritti della persona e della comunità, sia particolare sia universale, entro i limiti del bene comune". In vari incisi (il cui valore non sta evidentemente nell'estensione ma proprio nell'incisività del discorso) la Cost. Conc. inoltre parla di "ordinata libertà", di "giusta libertà" di "legittima autonomia", di "giusto ordine", di "perfezionare la persona umana nella sua integrità" e via dicendo.

Ordine, giustizia, verità: limiti, in altre parole, che sembrano opporsi all'ottimismo umanistico, all'autonomia e alla libertà dell'uomo precedentemente asserite. "Non è da stupire - riconosce lo Schema 13" - se l'uomo che si sente responsabile del progresso culturale nutre grandi speranze, ma considera pure con ansietà le molteplici antinomie esistenti che egli deve risolvere (...) Come si deve fare - si chiede tra l'altro il documento, proprio a proposito del nostro tema - per riconoscere come legittima l'autonomia che la cultura rivendica a se stessa, senza cadere in un umanesimo puramente terrestre, anzi avverso alla religione?" E' un interrogativo che resta lì, a mezz'aria, con risposta demandata alle "ansietà" dell'uomo "responsabile del progresso della cultu -

ra" (Cfr. GS., 56) ossia proprio alle nostre ansietà...

2. Il decreto "Inter Mirifica"

Una certa risposta viene dagli articoli del decreto "Inter Mirifica" (sebbene minore ne sia la qualifica teologica e più discusso il contenuto anche da parte dello stesso Concilio). Qui è preso decisamente atto della forza di suggestione dei mass-media, tanto intesa che "gli uomini, soprattutto se di scarsa preparazione, potrebbero difficilmente avvertirla, resisterle e quando occorresse respingerla" (IM., 4).

Di fronte a queste difficoltà, è ovvio secondo il decreto che la comunicazione "deve essere presentata in modo onesto e conveniente, rispettando rigorosamente le leggi morali e i diritti e la dignità dell'uomo" (IM., 5) e salvando il primato dell'ordine morale oggettivo, il quale solo supera, armonizzandoli tutti gli altri ordini umani, per quanto nobili e alti, quello artistico non eccettuato" (IM., 6).

Questa salvaguardia morale può ottenersi - secondo l'Inter Mirifica" - almeno in tre modi.

a) Il primo è quello dell'autocontrollo di categoria (e pertanto non si tratta tanto di una "personale e libera scelta" quanto di collettiva adozione di un codice disciplinare): "Conviene - dice il decreto - che essi (gli autori) facciano parte di quelle associazioni professionali che si impongono - se necessario anche concordando l'osservanza di un codice di onore - il rispetto dell'onestà in tutte le attività e doveri professionali" (IM., art. 11).

b) Il secondo modo di salvaguardare la morale suggerisce più sensibilmente il concetto di censura: "Lo stesso potere pubblico - secondo il documento - il quale giustamente si interessa della salute fisica dei cittadini, ha il dovere di provvedere con giustizia e diligenza - cioè mediante la promulgazione di leggi e la loro efficace applicazione - a che dall'abuso di questi strumenti non derivino gravi danni alla moralità pubblica e al progresso di tutta la società" (IM. art. 12).

c) Ma v'è un terzo modo, secondo l'"Inter Mirifica", per tutelare "gli uomini, specie se di scarsa preparazione" dalla

forza di suggestione e dalla eventuale insidia dei mass-media; ed è la formazione culturale di questi uomini; anzi, la concomitante formazione culturale e morale di questi uomini; con lo schema 13 e Paolo VI diremo: formazione umanistico-cristiana degli autori da un lato e dei recettori dall'altro, di modo che per una duplice filtrazione di responsabilità vengano ovviati i pericoli. E qui le citazioni potrebbero abbondare, perchè il decreto "Inter Mirifica" è principalmente costruito sulla sollecitudine della formazione (in quel senso culturale compiuto, che non è solo cinematografica o teatrale o altra specifica, ma anche cristiana di fondo) degli autori e recettori, appunto per stimolarne dall'interno il senso della responsabilità (cfr. IM., soprattutto art. 4 e ss., 9 e ss., 15 e 16).

E' sulla base dell'ampio e principale sviluppo dato a quest'ultimo aspetto, che mi sembra si possa dedurre dal Decreto "Inter Mirifica" - specie se illuminato dalla Costituzione "Gaudium et Spes" - ma la stessa preoccupazione umanistico-cristiana di cui s'è parlato, volta più alla liberazione dell'uomo in autonoma responsabilità che non alla sua costringimento mediante la legge. E se quest'ultima è - come è giusto - sollecitata a imporsi dove venga a prevalere l'equivoco e lo squilibrio, occorre ricordare che il senso della legge in tutto il Cristianesimo, ma soprattutto nel recente Concilio, è stato spogliato da quell'aspetto di costrizione giuridica esterna che ne fa uno strumento meccanico (e spesso volte aggirato) di comportamenti, per acquistare invece il significato e il valore dell'invito, della guida - in amore - della illuminazione, del concorso ausiliare per la nostra realizzazione umana: tutti aspetti essenziali, perchè la stessa legge è condizionata nella sua efficacia dalla interiore e libera accettazione dell'uomo.

III - DEDUZIONI PER NOI

Mi ha fatto una certa impressione, negli ultimi tempi, un film niente affatto eccelso dal punto di vista linguistico, ma di vivo interesse tematico. Un uomo per ogni stagione

(secondo la definizione che di Thomas More, cancelliere d'Inghilterra, diede Erasmo di Rotterdam) è un film di sala, che non approfondisce nè ricerca gran che e presenta più di un lato debole. Ma è un film molto onesto e, quel che conta, molto umano, adeguato all'umanesimo del suo protagonista. Thomas More, decapitato da Enrico VIII per la Fede, è presentato nel suo giusto profilo di "resistente". A chi e a che cosa "resistente"? Ecco il punto: alla legge!

E' in fondo l'atteggiamento di tutti i "martiri". Ma nel caso di More va sottolineato un particolare molto preciso e curioso. Si trattava di una legge del re e del parlamento: una legge costituzionale votata dai rappresentanti del popolo e - *bongré malgré* - accettata da tutto l'episcopato inglese salvo un'eccezione: quella del vescovo John Fisher. Un laico come Thomas More dichiara che quella legge viola la libertà di coscienza dell'individuo e si schiera apertamente contro di essa; ossia separa la propria opinione da quella dell'episcopato, fino a lasciare la testa sotto la mannaia.

Un giorno commentavo ad Assisi proprio questo film, alla presenza di qualche reverendo e di qualche vescovo: "Magari - mi scappò detto - fossero stati molti i laici disobbedienti ai vescovi d'Inghilterra! Forse non avremmo avuto uno scisma!". Sembra un paradosso, ma se ogni volta che nella storia della Chiesa dei vescovi, almeno nell'atteggiamento pratico, hanno sbagliato, si fosse anche verificata la disobbedienza dei laici, alla maniera di More, forse non si sarebbe così violentemente lacerata l'unità cristiana. E' una considerazione che ci aiuta a riflettere. Voglio dire che non è la legge per la legge che conta, nè l'autorità per l'autorità...

Dio è amore. Se non traduco in amore intimo e convinto una qualsiasi norma di comportamento, non attuerò mai Dio in me stesso. Può darsi che io attui un ordine giuridico, ma niente di religioso, niente di cristiano. Sarebbe la "maschera del cristianesimo", una deplorable ipocrisia. La legge, la norma, la regola, sono realtà che in tanto hanno valore in quanto non calano sull'uomo come fili sul burattino, per azionarlo senza anima, ma sono da lui intimamente sentite e volute, in termini di coscienza e di amore, dove la legge si per-

feziona e da "pedagogo", come dice San Paolo, si traduce in "charitas". Il cristianesimo non è una religione precettistica ma teologica dove il comportamento autentico dell'uomo anziché procedere dalle leggi di altri uomini, sgorga da una manifestazione dell'amore che, in ultima analisi, è rivelazione dello Spirito Santo, Dio in noi. E' questo tipo di "umanesimo cristiano", sottolineato vivacemente da San Paolo nella sua lettera ai Galati, che il Concilio ha riproposto all'uomo moderno.

Il Card. Michele Pellegrino in una lettera al Clero Torinese del 2 febbraio 1968, diceva fra l'altro: "... Molte cose effettivamente sono cambiate e stanno cambiando anche solo rispetto al tempo in cui la maggior parte dei sacerdoti ha fatto i suoi studi ed ha avuto la sua formazione. Il 26 aprile 1966, parlando alla Curia Romana, il S. Padre ha detto e ripetuto: Il Concilio è stato una grande novità. Se qualcuno viene a dire: In fondo il Concilio non ha fatto nulla di nuovo, costui è fuori della realtà. Il Concilio ha portato veramente qualcosa di nuovo. E il S. Padre non si stanca di richiamarci a esser fedeli alla tradizione, ci ammonisce a non considerare il Concilio come una rivoluzione che ha fatto man bassa di tutto ma la novità del Concilio è un fatto evidente. Se il Concilio non avesse apportato nulla di nuovo avrebbe mancato allo scopo che gli indicava Giovanni XXIII nella Bolla di convocazione e nel discorso di apertura, dove diceva: La Chiesa deve guardare alle nuove condizioni, alle nuove forme di vita introdotte nel mondo odierno, le quali hanno aperto nuove strade all'apostolato cattolico. Guardate quante volte questo aggettivo: nuovo, odierne, ... ecc. viene ribadito da Giovanni XXIII. Molte volte quelle che noi consideriamo novità e che sono novità rispetto a un passato prossimo, sono invece un ritorno alle fonti. A volte la Chiesa viene identificata con la Gerarchia, mai con la Rivelazione, mai nei Padri, mai nell'autentico Magistero, ma solo in una certa mentalità, nata forse dalla paura della Gerarchia. Ed è sorta così l'idea di una Gerarchia onnisciente, onnipotente, con in mano la bacchetta magica per far parlare e per fare tacere. E' nato così il mito della Gerarchia. Invece fedeltà non significa aver rinunciato a pensare; si tratta di un impegno di

riflessione ispirato da umiltà sincera, da un profondo senso di fede, da un autentico spirito di comunione con la Chiesa" .

Quelle dell'arcivescovo di Torino sono parole da meditare. Non l'obbligo esterno di obbedienza a qualcuno, a consuetudini, a leggi bensì il grado di amore per cui viviamo il Verbo, viviamo lo Spirito Santo, viviamo la Grazia, questo è ciò che ci fa essere Chiesa. Caso mai è sì la legge, ma filtrata in questa fede, in questa coscienza, in questo amore interiore. E allora il "dialogo" diventa aiuto anche alla Gerarchia per riesaminare i problemi e cercare la soluzione migliore. E' in questa luce che i nostri temi sulla "legge" e sulla "censura" vanno affrontati, dibattuti, risolti.

La voce "nuova" del Concilio, sul tema che ci riguarda, mi pare sia questa. E ritengo giusto rilevare come questa voce non pronunzi mai la parola "censura", contentandosi di rilevare, in suo luogo, una presenza bonificata, volta ad appoggiare le migliori aspirazioni umane, a dissuadere da quelle peggiori, a vivificare l'autentica libertà, che è spontaneo rifiuto del peggio e spontanea elezione del meglio.

* * * * *

IL PUNTO DI VISTA GIURIDICO

Di fatto la censura viene attuata e l'ideale cristiano non è ancora raggiunto. Occorre perciò rendersi conto delle dimensioni in cui il fenomeno censorio persiste nel mondo, al fine di farne una diagnosi per quanto possibile esatta e tentarne il superamento.

Natura e spazi del fatto censorio ci condurranno pertanto al dibattito pro e contro la sua prassi. La nostra opinione sarà contro la censura ma nell'ambito di quello "stato di diritto" dove l'organizzazione sociale è (anche preventiva - mente) stimolo d'ordine morale, di rispetto verso l'uomo.

I - TIPOLOGIA DELLA CENSURA

E' risaputo che sotto il termine di censura in senso ampio cade qualsiasi forma di esame del contenuto di un'opera ispirato a criteri prestabiliti, cui consegue l'accettazione o il rifiuto dell'opera stessa o di parte di essa per la pubblica diffusione.

In senso più stretto si intende per censura l'esame di un'opera condotto da parte dell'autorità pubblica (censura politica) o religiosa (censura ecclesiastica), ai fini della pubblica diffusione dell'opera stessa.

1. L'autocensura

Esistono forme diverse di autocensura, nel caso che produttori, autori, impresari, ecc. si impegnino a contenere la loro azione entro i limiti normativi di un codice ad essi assegnato o da essi stessi elaborato.

Risulterebbe certo ideale la situazione nella quale ogni singola persona e ogni gruppo associato trovasse nel senso di responsabilità personale e sociale il limite naturale, spontaneo, dei propri atteggiamenti e delle proprie espressioni.

Ma a questo proposito non si riscontra in campo cattolico un sostanziale ottimismo. L'autocensura, secondo P. Bara -

gli, è auspicabile, ma scarsamente possibile e oltretutto insufficiente. L'autodisciplina cinematografica in Italia, Civ. Catt. 15 aprile 1961, pp. 157-168).

Le fondamentali condizioni per il successo dell'autocontrollo sono in pratica due: 1) che la totalità della produzione, della distribuzione e dell'esercizio vi si assoggetti; 2) che constino con chiarezza inequivocabile i limiti del lecito e dell'illecito, del consentito e del vietato, in un codice categorico. Ed è qui che il problema diventa difficile, perchè se tutti sono disposti ad accettare i vantaggi dell'autocontrollo (per noi soprattutto culturali e morali, per altri soprattutto economici, comunque vantaggi), quando però si tratta di accettarne anche i limiti, di pagare uno scotto, allora esplodono le proteste.

Ricordiamo tuttavia l'invito di Paolo VI a un "atteggiamento molto e volutamente ottimistico". Non sono parole, queste, che cozzano con una realtà impenetrabile. Forse i cattolici (soprattutto in Italia) non hanno mai preso veramente in considerazione una seria impostazione di queste possibilità di autocensura dalla base, ossia fin dalle premesse più elementari che vanno dalla costituzione di albi professionali, alle condizioni per appartenervi. E tuttavia credo che il recente Concilio Ecumenico, inseritosi tra il vecchio discorso e il nuovo, abbia dato un esempio di azione e di stile che riguarda anche questa direzione.

Anche la particolare situazione italiana è sempre stata refrattaria a questa soluzione che invece ha avuto fortuna in alcune nazioni estere. Nella II Settimana Cinematografica di Assisi (1965), il Dr. Franco Bruno, vice presidente dell'AGIS indicava - se ben ricordo - questa via non solo con un invito alla "buona volontà" dei produttori cinematografici, ma anche sollecitando i cattolici ed abbandonare posizioni negative, per incoraggiare invece con il "marchio bianco" i migliori prodotti dell'autocontrollo. Una proposta analoga era già stata avanzata in concreti risvolti fin dal 1945 dell'Avv. Eitel Monaco (allora consulente legale dell'ANICA) con la collaborazione di M. Quigley jr. giunto dagli Stati Uniti con sotto braccio il "Production Code" americano, al seguito dell'esercito alleato. Venne allora compilato un "Codice della Cinema-

tografia" italiana cui l'Osservatore Romano (5 mag. e 5 sett. 1945) augurò un'applicazione europea. Ma quel codice ebbe vita breve: non appena i produttori non ebbero più bisogno di "proteggere" con sigla americana il loro mercato (specie per i film da esportare), quel testo fu abbandonato e si giunse ad accusare l'ANICA di voler asservire il cinema italiano all'America. Il codice divenne così lettera morta e lo stesso autocontrollo finì col passare per ridicolo.

Una forma di autocontrollo è anche l'astensione dello spettatore che - con o senza il suggerimento altrui o di enti preposti alle classifiche - si inibisce volontariamente la visione di spettacoli che la propria coscienza o anche una legge esterna liberamente accettata gli vietano.

Dirò subito che nel caso dell'autocontrollo è improprio parlare di censura perchè allora è la libera scelta e l'autonoma responsabilità di autori o di spettatori o di entrambi ad agire. Anche se è vero che spesso non è l'individuo che personalmente sceglie, ma la categoria a cui egli appartiene, è però un fatto che questa categoria e i suoi regolamenti sono stati liberamente adottati dall'individuo che ne fa parte. Il caso quindi si configura quasi del tutto nell'ambito delle libertà e delle responsabilità che l'umanesimo cristiano proposto dal Concilio incoraggia.

2. La censura ecclesiastica

Quando all'autocontrollo privato subentra il controllo di una pubblica autorità il caso è molto diverso.

Vorrei escludere subito da questa prospettiva la forma di censura ecclesiastica in quanto essa si configura ormai nettamente e sempre più come semplice norma indicativa, "invito" spoglio da rigorose forme di costrizione, per di più aliena dai "sequestri" di tutta o di parte dell'opera in esame.

Nemmeno il vecchio Indice dei libri proibiti si configura come censura in senso vero e proprio, in quanto era un monito - sia pure di particolare valore giuridico e "morale" - che di fatto non impediva nè la diffusione nè la scelta di un'opera in esso elencata. La sua forza era semmai nelle co-

scienze; e in tanto esso diventava operante in quanto ogni in dividuo vi si adeguava di propria iniziativa. Certo resterebbe da vedere fino a che punto sia o non sia "censura" un siffatto obbligo "morale"; ma è problema ormai perso nel passato....

Qualche prassi "censoria" di tipo ecclesiastico sussiste ancora e soltanto nella consuetudine periferica delle correzioni (i cosiddetti "tagli") operate da taluni esercenti di sa la soprattutto ai film. Certo quest'ultimo caso sarebbe da prendere in considerazione più per le sue discutibili conseguenze che per il fatto di sostituire l'autentica responsabilità (e quindi la conveniente formazione culturale e morale) dello spettatore demandando l'iniziativa al paternalismo del parroco o chi per lui. Ma all'infuori di questa applicazione, discutibile per i suoi risultati, la censura ecclesiastica si risolve al massimo in forma di pressione su quella civile che, dunque, è il principale oggetto da prendere in esame.

3. La censura civile

La censura civile è di tipo amministrativo o di tipo giurisdizionale (giudiziario). Nella censura amministrativa l'esame delle opere è per lo più preventivo e "obbligatorio" e viene eseguito da funzionari in apposite commissioni. La censura giudiziaria opera invece gli esami in sede di tribunale per il tramite di rappresentanti la magistratura, e quanto agli spettacoli - è per lo "successiva" alla rappresentazione dell'opera che, nel caso sia incorsa negli estremi del reato penale, subisce azione "repressiva" per il reato commesso.

Tra il tipo amministrativo e quello giudiziario di censura si dà un tipo misto intermedio, quando l'esame di un'opera sia condotto con la partecipazione di magistrati anche in veste di funzionari. Poichè, alcuni anni fa, l'Osservatore Romano (23.3.1964) prese posizione proprio per una soluzione mista, sostenendo l'opportunità di abolire le commissioni amministrative per la censura preventiva dei films e di trasferire il controllo preventivo alla Magistratura, qualcuno gridò alla contraddizione: "Come si può pensare - si osservò - di

affidare alla Magistratura, organo per sua natura giudicante in sede repressiva (dopo, cioè, la commissione di reati) il compito di giudicare prima dell'eventuale reato?" La domanda, come precisò l'"Osservatore" stesso, ignorava forse volutamente i possibili sistemi di soluzione. Anzitutto va rilevato che la Magistratura, obiettivamente, deve considerarsi la sede più idonea ad operare efficacemente, sia pure con la dovuta prudenza, per la repressione degli illeciti che sfrontatamente o speciosamente si compiono a mezzo degli spettacoli. Per quanto riguarda poi il modo di intervento dell'autorità giudiziaria, esso si può concretamente attuare prevedendo che tutti i reati commessi a mezzo degli spettacoli vengano tempestivamente denunciati, possibilmente prima ancora che da "illecito di pericolo" si trasformino in "illecito di danno".

Giova in proposito ricordare che la legislazione italiana, ogni qualvolta ha dovuto affrontare la tutela di beni fondamentali della collettività (cfr. art. 241, 414, 416, 432, 433, 434, 439) si è sempre preoccupata di configurare delle ipotesi delittuose con carattere di reato consumato, anche quando l'azione ivi supposta non realizzi il temuto evento cui è diretta. La dottrina giuridica parla in proposito di reati" a consumazione anticipata: ed è chiaro che per il legislatore ogni film - per fare un esempio evidente - viene realizzato a fini di diffusione che non possono essere messi in dubbio fin dal momento in cui la prima copia del film stesso è finita e può essere messa a disposizione del magistrato.

Poichè la censura in senso rigoroso è solo quella di tipo amministrativo con carattere preventivo e obbligatorio, in quanto soprattutto in essa gli oppositori riscontrano aspetti lesivi della dignità e autonomia del cittadino, la sua abolizione - secondo l'"Osservatore Romano" (23.3.1964) non costituirebbe una diminuzione della efficacia dell'intervento dello Stato a tutela di beni fondamentali dell'individuo e della collettività", qualora essa fosse sostituita da una censura preventiva di tipo misto, ossia devoluta alla Magistratura competente a giudicare l'"illecito di pericolo" o "la consumazione anticipata" del reato. La pellicola è già

un fatto destinato al pubblico, anche se non è ancora stato pubblicizzato.

Questa soluzione - giuridicamente ineccepibile - costi - tuirebbe anche un potenziamento della tutela statale del bene comune, restituendo all'autorità giudiziaria, in maniera organica, quel potere di intervento che, di fatto, essa ha perduto con l'istituzione della censura amministrativa preventiva.

E si otterrebbe d'altra parte il vantaggio di far tacere quelle voci interessate (e in gran parte insincere) che continuano ad accusare lo Stato democratico di impedire la libera espressione del pensiero e di strumentalizzare la censura a fini ideologici.

4. Pressione di poteri

Questo, in profilo sommario, è il quadro delle varie forme di censura. Per completarlo meglio, da un punto di vista causale, aggiungerò che queste forme possono derivare da pressioni di ordine diverso: pressione economica nel caso che siano operati controlli ed emendamenti sulle opere al fine di garantirle contro eventuali disturbi successivi ed assicurarne a priori un più largo successo; pressione politica quando la censura viene esercitata al fine di tutelare l'ordine pubblico o per controllo di ideologie...; pressione sociale se la vigilanza è invece determinata dalla volontà di garantire la protezione della comunità civile, della cultura, dei valori comunitari...; pressione morale (o religiosa) allorchè è la promozione di valori morali (o religiosi) pubblici a determinare interventi. Ognuna di queste "pressioni" di potere offrirebbe il destro per un capitolo a sè che preferisco lasciare allo stimolo della ricerca soggettiva, anche perchè il discorso scivolerebbe facilmente dai principi alle applicazioni "casistiche".

II - TOPOGRAFIA DELLA CENSURA

Una rapida occhiata alla situazione dei vari paesi ci rivela che, oggi come oggi, esistono e vengono applicate leggi censorie in quasi tutti gli Stati del mondo, a prescindere dalla loro "esatta" osservanza e dai risultati più o meno "benefici" che effettivamente ne conseguono.

1. La censura nel mondo

Lasciamo da parte i vari paesi marxisti, dove qualsiasi espressione e comunicazione umana è un fenomeno "nazionalizzato" e cioè istituzionalmente censurato nei limiti dell'ortodossia ideologica (mentre la censura vera e propria vige appieno per le opere straniere). Per gli altri Stati il discorso non è tanto di alternativa tra censura e non censura, ma piuttosto di "modi" di applicare un regime censorio.

Leggi censorie esistono nelle democrazie scandinave: Svezia, Norvegia e Danimarca applicano una censura di Stato; la Finlandia esercita un diritto di controllo da parte di un Comitato di 10 Membri nominati dal Ministero dell'educazione.

Nell'America del Nord: il Canada non applica leggi di Stato ma esercita controlli tramite commissioni speciali regionali; quanto agli Stati Uniti, la censura è applicata in quattro Stati, mentre negli altri vige un autocontrollo di categoria abbastanza rigoroso. Una censura volontaria da parte della produzione cinematografica (il "British Board of Film Censor") esiste anche in Gran Bretagna.

Le nazioni iberiche e latino-americane - come quasi tutte quelle del terzo mondo, vincolate a regimi variamente autoritari - applicano censure di netta intonazione socio-politica. Una censura di Stato è operante in Francia attraverso una commissione di controllo composta da 20 Membri, mentre la Germania occidentale applica un autocontrollo di categoria informato a principi morali piuttosto rigorosi.

Se vogliamo essere sinceri, insomma, il mondo è più all'insegna censoria che a quella libertaria, sebbene diverso sia il modo di attuare i controlli previsti, e le stesse ideologie che in Italia strepitano contro la censura, là dove

detengono il potere politico ne applicano le leggi molto più duramente di quanto faccia questa nostra società che essi accusano così volentieri di autoritarismo.

2. La censura in Italia ieri.

Converrà fare un discorso a parte per l'Italia sia perchè ci riguarda in concreto, sia per una esemplificazione che aiuta a giudicare la situazione di altri paesi.

La censura è oggi applicata in Italia secondo il testo della legge 21 aprile 1962 n. 161, riportato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1962 n. 109. In linea di fatto è dunque questo il paradigma di comportamento che noi dobbiamo conoscere, applicare e fare applicare; vediamo quindi i termini da cui la legge deriva e in cui la legge si esprime.

L'itinerario della legge sulla censura in Italia prende le mosse da un testo unico di legge di Pubblica Sicurezza coordinata con il Codice Penale, approvato con Regio Decreto 8 novembre 1889 (sei anni prima dell'invenzione del cinema) con riferimento alle pubbliche rappresentazioni. Vi era fatto divieto di esporre "oggetti offensivi al buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo, e di abusare dell'altrui credulità". Ne era stato promotore l'on. Zanardelli. A cinema inventato, il 15 maggio 1907 l'on. Giolitti, allora ministro degli Interni faceva riferimento al medesimo testo portando l'attenzione delle autorità sulle "pellicole che possano suscitare repugnanza nella generalità del pubblico, o avere influenza dannosa sui temperamenti nervosi particolarmente impressionabili, ovvero recare offesa al pudore con l'esposizione di nudità invereconde".

a) La prima legge organica "di vigilanza sulle pellicole cinematografiche" (n. 785) venne però proposta nel 1913 da Giolitti con l'appoggio di uomini come Turati e Treves. L'articolo, unico, autorizzava "il governo del Re ad esercitare la vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche" tanto nazionali come estere. L'on. Salandra, l'anno dopo, emanava un regolamento che specificava i motivi di divieto per quattro tipi di rappresentazioni: 1) spettacoli offensivi del

la morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini; 2) spettacoli contrari all'ordine pubblico, alla reputazione nazionale e ai rapporti internazionali; 3) spettacoli offensivi del prestigio di autorità e pubblici a - genti; 4) spettacoli e scene incoraggianti alla crudeltà (anche verso animali) e al delitto.

b) Nel 1923 il primo governo di Mussolini (che non era solo composto da fascisti) ripropose le vecchie norme introducendovi una sola variante; erano vietati gli spettacoli "che costituiscono comunque l'apologia di un fatto che la legge prevede come reato e incitano all'odio tra le varie classi sociali". Qui era, abbastanza sottilmente, celata l'insidia ideologica sia nel riferimento al "reato contro la legge" sia soprattutto col divieto di fomentare "l'odio di classe"; per conseguenza, chi non avesse fedelmente tradotto in scena o sullo schermo la dottrina e le leggi del fascismo, poteva facilmente essere messo a tacere sotto l'accusa di "comunismo" mentre era magari un cattolico! Ma resta un fatto che il totalitarismo di quella censura amministrativa preventiva non derivava tanto dal governo mussoliniano che l'aveva trovata pronta per giovarsene, bensì alla stessa intrinseca natura poco liberale della formula adottata dai precedenti "liberali" governi. Cosicché quando gli avversari della censura preventiva la definiscono "fascista" hanno torto se si riferiscono alla sua prima applicazione in Italia, ma hanno ragione se si riferiscono alla sua natura particolarmente pericolosa.

Le leggi censorie del "ventennio" 1922-1942 furono almeno cinque, tutte derivanti dalla legge giolittiana. E' quel tipo di formula preventiva (illiberale) che va attentamente valutato.

c) Un tentativo di re-impostazione ab ovo del problema venne compiuto nell'immediato dopo-guerra, con una proposta di "auto-censura" in Italia. Proposta che non attaccò per motivi che dirò in seguito. Per cui il discorso si trasferì un'altra volta sul controllo da parte dello Stato. I governi democratici succedutisi tra il 1945 e il 1962 non furono in grado per vari motivi di dare una sistemazione nuova e definitiva al problema: e rinviarono ogni decisione mantenendo in vigore

- in linea provvisoria - la legislazione precedente, confermata soprattutto con le leggi del 6 maggio 1947 (n. 379) e del 29 dicembre 1949 (n. 958). I rinvii furono una diecina. Con essi si giunse alla legge del 21 aprile 1962 (n. 161) oggi in vigore: una legge nata all'insegna di una certa smobilizzazione censoria, quindi un'altra volta senza carattere definitivo.

3. La censura in Italia oggi

I termini della legge proposta e portata alla conclusione dell'iter parlamentare dall'allora governo Fanfani, possono essere così sintetizzati:

- a) abolizione della censura sul teatro di prosa e sul teatro lirico, salvo il divieto ai minori di anni 18;
- b) limitazione della censura preventiva al cinema e ad alcuni spettacoli teatrali (avanspettacolo, varietà, rivista, commedia musicale);
- c) il "nulla osta" alla proiezione o alla rappresentazione può essere negato soltanto per offesa al buon costume; questo termine poi è da intendersi secondo il significato che ha nel testo della Costituzione;
- d) per i minori sono previsti due divieti quello dei 14 e quello dei 18 anni;
- e) le commissioni di censura sono spoliticizzate sburocratizzate ed entrano a farne parte i rappresentanti del cinema e del teatro.
- f) in materia penale è competente per tutto il territorio nazionale il tribunale del luogo in cui avviene la proiezione.

Ritengo che queste sei caratteristiche meritino una considerazione a sè perchè attraverso di esse non solo si configura il profilo della legge, ma se ne può valutare la portata rispetto a quella che - a mio modo di vedere - può essere la soluzione ideale.

a) L'abolizione della censura per il teatro di prosa e lirico è stata accolta dai cattolici con allarme appena temperato vuoi dalla convinzione - profondamente erronea e al di fuori di prospettive realistiche e culturali - che il teatro avesse fatto il suo tempo; vuoi dalla considerazione che la legge definisce esplicitamente il teatro come "vietato ai minori di anni 18" salvo venga dichiarato caso per caso che essi vi sono ammessi. Due supposizioni piuttosto sciocche: la prima per banalità critica; la seconda perchè il divieto al "minori di anni 18" (in teatro come in cinema) comporta di fatto che si liberi poi di più la licenza ai "maggiori di anni 18".

b) Dove la censura preventiva è rimasta operante è dunque nel "teatro leggero" e nel cinema. "La proiezione in pubblico dei film e la esportazione all'estero dei film nazionali. ... sono soggette a nulla osta del Ministero del Turismo e dello spettacolo" (art. 1). "La rappresentazione in pubblico di lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale e musica ad azione coreografica prevalenti, come unico programma o accomunati a proiezione cinematografica, è soggetta a nulla osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo" (art. 12). Dove è evidente l'applicazione della censura (nulla osta) amministrativa preventiva obbligatoria.

c) Il senso di questa censura è definito dalla nozione di buon costume ed "esclusivamente" da essa (art. 6 e art. 12). I guai cominciano proprio qui; che cosa significa "buon costume"? La stessa legge ne tenta una precisazione dicendo che "il riferimento al buon costume s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione" (ib). Ma la costituzione a quel punto dice solo che "sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume". E rieccoci daccapo: Qual'è per la Costituzione italiana la nozione di "buon costume?".

Alcuni hanno voluto ridurre la nozione di buon costume a quella di pudore configurando il reato solo nella oscenità di tipo sessuale. L'opinione, come vedremo è limitatrice e restrittiva, essendo fin troppo ovvio che i confini del buon costume superano le barriere della sessualità e abbracciano il

campo vastissimo della educazione individuale e collettiva, il campo, cioè di tutte le manifestazioni della vita di relazione.

Il buon costume così inteso è tutelato dalla nostra legge preventivamente. Un altro punto di discussione sta qui; perchè nessuno (se non qualche spirito anarcoide o forse più semplicemente mercantile) mette in discussione la tutela del buon costume, ma moltissimi contestano che ciò debba avvenire attraverso la censura amministrativa preventiva obbligatoria. (La stessa legge, avendo abolito questo tipo di censura per il teatro, dà l'impressione di volerlo smobilitare anche per il cinema e di porsi - dunque - come ponte verso una futura norma che affidi la tutela del buon costume all'intervento della Magistratura).

d) Una particolare forma di tutela è esercitata rispetto ai minori, che si pongono davanti ai problemi della censura come un caso particolare. Intanto è pacifico che i minori di 18 anni non possono essere ammessi a teatro e tanto meno al cosiddetto "teatro leggero", salva esplicita ammissione caso per caso. Per il cinema, in considerazione dei diversi effetti esercitati dallo schermo sui minori secondo la loro età evolutiva e le esigenze di tutela morale, fermo restando alla base l'assoluto rispetto del buon costume, il legislatore si è preoccupato di distinguere i minori di 14 e i minori di 18 anni.

Questa distinzione non ha solo una radice psicologica (la diversa statura evolutiva e mentale del pre-adolescente e dell'adolescente), ma anche una radice giuridica; il legislatore penale cioè ha tenuto conto della diversa imputabilità dei minori; il minore di 14 anni è ritenuto incapace di intendere e volere, quindi non imputabile; il giovane tra i 14 e i 18 anni che abbia capacità di intendere e volere è al contrario imputabile. In altre parole, si è voluto imporre una revisione più severa per il cinema destinato ai pre-adolescenti che sono anche psicologicamente più indifesi; e una revisione proporzionatamente più blanda per adolescenti supposti psicologicamente più agguerriti. Dico supposti, perchè gli adolescenti sono forse meglio dotati di capacità di intendere

ma è discutibile lo siano anche di volere; nel quale caso la soluzione può rappresentare un equivoco.

Tutto sommato, quando il cinema fosse al pari del teatro liberato dalla tutela di censura preventiva e affidato invece al controllo (e diremo quale) della Magistratura, vi potrebbe operare il principio già operante nel teatro stesso; esclusione dei minori di anni 18 dal cinema salvo per le pellicole che intendano proporsi anche alla visione per i ragazzi. E' una soluzione che in qualche modo è stata adottata in altri paesi (Svizzera) e -per quanto ne so - abbastanza soddisfacentemente.

e) Una parola sulle commissioni di censura, e non dal punto di vista tecnico, che sebbene importante, non è attinente a questa sede, ma dal punto di vista operativo, Nonostante il boicottaggio che di fatto i rappresentati l'industria hanno opposto alla applicazione della nuova legge, in quanto "pre - ventiva", negando i propri rappresentanti in seno alle commissioni stesse (8 per il cinema, 4 per il teatro), che hanno dovuto essere nominati dal Ministro, questa legge favorisce la industria stessa per la facilità di essere aggirata in due modi:

1) Quattro o cinque membri delle singole commissioni, su set - te, possono di fatto essere soggetti a pressioni palesi ed ocoulte dei produttori, specie se si pensa che il loro eventuale parere negativo scatena per lo più reazioni che già inti - midiscono i commissari prima ancora che si pronuncino; e que - sto è uno dei motivi che spiegano tanta indulgenza dei censori per le offese al buon costume e per l'ammissione dei minori a queste offese;

2) la pellicola che viene proiettata al pubblico può benissimo non essere identica a quella approvata dalla commissione di censura e divulgare offese al buon costume che la commissione stessa aveva inteso escludere. Nessun ufficiale o agente di polizia conosce la pellicola presentata al Ministero per la revisione, e in caso di film contrario alla morale i - gnora se i particolari offensivi siano stati approvati o so - stituiti o aggiunti dopo l'autorizzazione, Solo qualche compo

nente le commissioni potrebbe accertare il fatto, ma possiamo stare certi che ha i suoi buoni motivi per non farlo. Di fronte a questa carenza della legge non resta che l'iniziativa della denuncia in sede penale da parte di qualche spettatore o tutore dell'ordine.... ed ecco che ancora una volta i fatti ci conducono all'intervento della magistratura, come già avevano indicato per una più autentica soluzione.

Numerosi e insigni giuristi hanno pertanto sostenuto che anche nel campo del cinema la migliore prevenzione resta quella del timore della pena, ossia delle conseguenze della repressione di un reato, specie se questo reato non può avere l'attenuante di essere stato in qualche modo autorizzato da indulgenti commissioni preventive; anzi: specie se il produttore incorresse nell'aggravante di essere stato ammonito a priori (e vedremo come) dei rischi dal magistrato, e poi subisse tuttavia la denuncia per offese al buon costume. E' ovvio che in tal caso i migliori censori di se stessi sarebbero i produttori, sospinti dalla società civile e dalla sua organizzazione giuridica a scegliere secondo il dovuto rispetto della persona umana, individuale e collettivo.

III - SOCIOLOGIA DELLA CENSURA

Ciò che ho detto fin qui, sulla "tipologia" e "topografia" della censura, merita, come conclusione, uno spunto di studio e di ricerca.

La diffusione della censura nel mondo non deve affatto stupire, e nemmeno essere creduta per questo un fenomeno assoluto, fisso, frutto di una dolorosa necessità umana. Questo fenomeno fa più semplicemente parte - a mio giudizio - del vario e globale cammino progressivo della civiltà di cui è fase interlocutoria: ossia fa parte - ma sempre meno - della costante dialettica attraverso la quale l'uomo matura verso il miglioramento di se stesso.

Nella storia ha sempre dominato un senso di società verticalizzata, a piramide, quindi con implicazioni giuridico-ge

rarchiche che dell'autorità fanno un "potere", al di là del concetto - sottolineato e incoraggiato, come vedremo, dal Concilio - di comunità concentrica, dove quelle implicazioni, senza cadere, diventano soprattutto "servizio" e sono integrate dalla compartecipazione e corresponsabilità di tutti. Il fatto censorio è precisamente uno dei tanti elementi che fanno parte di questo contesto sociale in evoluzione; ossia deriva dall'antico governo di élite e cammina verso un futuro probabile governo di tutti, secondo progressivi processi di democratizzazione.

In termini cristiani, è il realizzarsi dell'amore (caritas) nel tempo; il perfezionarsi (nel senso suggerito da San Paolo) della Redenzione e del Verbo nella società umana.

E qui non dimentico certo che l'uomo concreto - quello che per noi è manifestato non solo in profili di natura, ma anche in termini di rivelazione - è troppo incisivamente minato alle origine perchè alla fine lo si possa totalmente recuperare alla fiducia in se stesso. Secondo una felice precisazione dell'Arcivescovo di Ancona, Mons. Carlo Maccari, "si discute troppo sull'uomo e meno sulla persona umana, sul soggetto umano; il quale, pure avendo quella specifica dimensione che lo qualifica come uomo, porta entro di sé bisogni, esigenze, attese, lacune che nascono anche dalla sua situazione esistenziale nella quale egli vive giorno per giorno (....). La considerazione di quest'uomo toglierebbe di mezzo il rischio di un ottimismo e di un pessimismo egualmente dannosi. Questo uomo infatti, che è la gioia del mondo, è una creatura caduta e ferita, che ha bisogno di essere sollevata, sostenuta, plasmata, formata ("Il cinema per l'uomo", atti della II settimana Cinematografica dei Cattolici italiani, 1966, p. 364 e ss.).

La prospettiva esatta in cui dobbiamo metterci per fornire soluzioni al problema della censura, pertanto mi sembra proprio "il paradigma del buon Samaritano", indicato dal Concilio secondo la bella intuizione di Paolo VI.

Vale a dire che la premessa teologica della caduta umana non conclude necessariamente nella mortificazione censoria, che non è una soluzione umanistica, ma nel prevenirne l'applicazione "sollevando, sostenendo, plasmando, formando" l'uomo

dall'interno, ossia conducendolo a pensare e agire nella verità e nell'amore, perchè "è la verità che ci fa liberi". V'è chi dice che la china della caduta non è più rimontabile; che per conseguenza non è nemmeno possibile restituire all'uomo il diritto alla fiducia ottimistica che l'autonomia comporta. Tuttavia è nostro dovere lavorare a questo scopo, assecondando gradualmente la liberazione dell'uomo, liberandone la libertà a mano a mano che il progresso della civiltà la rende possibile e attuabile; solo così si perfeziona l'uomo nel tempo, mentre sostituirne la libera iniziativa crea il rischio di fermare il progresso e dà l'illusione che siano risolti problemi rimasti invece del tutto aperti.

Il senso evangelico della libertà-nella-verità - una verità di cui ci si deve rendere conto sia in sede di coscienza come anche, se il caso lo comporta, in sede giuridica - supera, insomma, tanto una concezione libertaria come una concezione protezionista, per suggerire soluzioni rettamente autonome. E quanto più un ordine sociale che prenda le mosse del Vangelo verrà effettivamente instaurato, tanto meno dovrebbe essere giustificabile, in esso, l'intervento censorio di autorità e di leggi a senso coercitivo (e qui penso che nessuno mi fraintenda come propugnatore di anarchia, disordine: io non parlo di abolizione della legge, ma del suo "perfezionamento" evangelico).

La domanda è ora se l'esperienza pratica, attuata sulla base delle circostanze che condussero all'applicazione del regime censorio in quasi tutti i paesi, modifichi il discorso fin qui fatto.

* * * * *

IL PUNTO DI VISTA SOCIALE

* * *

All'applicazione del sistema censorio, l'opinione pubblica ha di fatto reagito in modo diverso e complesso, che in maniera alquanto manichea, per schematizzare, dividerò in bianco e nero (senza tuttavia ignorare le sfumature intermedie).

Ed eccoci alla polemica pro e contro la censura, la cui fase più acuta si ebbe in Italia tra il 1961 e il 1964, al tempo della preparazione e approvazione della legge italiana sulla censura. (Per l'esattezza: legge n. 161 del 21 aprile 1962 pubbl. sulla "Gazzetta Ufficiale" il 28 aprile 1962, n. 109, la legge abrogata dalla nuova, già soggetta a numerose proroghe, recava la data 31 luglio 1956, n. 897).

I - ARGOMENTI ANTI-CENSURA

Contro la censura si sono mossi per ragioni opportunistiche gli oppositori della politica governativa italiana, anche quelli che dove sono al potere offrono la testimonianza della più rigorosa legge censoria di tipo ideologico politico. Vorrei lasciare in disparte questi "disturbatori" come li ha argutamente definiti qualcuno, facendone se mai assumere le ragioni degne di qualche rispetto e di dibattito dai critici che queste ragioni hanno avanzato su basi più serie. Ossia sulla base delle conseguenze pratiche, delle conseguenze culturali, delle conseguenze giuridiche, per fare uno schema di comodo, derivanti dall'applicazione della censura preventiva.

1. La censura è dannosa per certe conseguenze pratiche.

Una molto importante si denuncia da sè quando prendiamo atto della pessima applicazione della legge censoria. Questo

rilievo ci richiama a una dura realtà: l'uomo si comporta male in assenza di leggi protettive della morale, del bene comune, del buon costume, del pudore: ma si comporta forse meglio quando esistono leggi che tutelano questo patrimonio umano? In fondo ciò significa che dove il cittadino non sia autenticamente realizzato (il più possibile) come uomo e - per noi - come cristiano, l'esistenza o l'inesistenza di leggi di controllo e di protezione non approdano agli scopi voluti.

A legge censoria approvata - scrive P. Baragli - ci auguriamo che la pubblica amministrazione sapesse trarre dal lavoro del legislatore quale esso sia, tutto il vantaggio morale possibile. Orbene, ad un anno e mezzo di distanza, fermo restando che la legge era tutt'altro che perfetta, dobbiamo lamentare che non poteva essere applicata peggio. Se continuerà così, dovrà dirsi soltanto una beffa al senso morale, un servizio dello Stato a speculatori della peggiore specie ed un superbo contributo alle ideologie marxiste e laiciste. (Cannes, S. Sebastian, Venezia, in "Civiltà Cattolica", 2 nov. 1963, pag. 246. note 7-8).

Sempre sul piano pratico, anzi sulla base di rilievi statistici, il Direttore della SIAE, Antonio Ciampi rileva ("Fortunato il film che provoca la censura" in Corriere della Sera, 17.3.1961) che il maggior successo arride di fatto alle opere "che hanno fatto più scandalo e hanno dato luogo a vertenze giudiziarie o a interminabili polemiche: nessuna pubblicità è stata più efficace della censura; lo slogan di moda - sottolinea Ciampi - è: film censurato, film fortunato!"

Oltre a favorire in pratica l'aggiramento della legge e il suo rovesciamento a favore - almeno parziale, almeno pubblicitario! - del male che si vorrebbe colpire, la censura preventiva si risolve in altra conseguenza pratica, sbandierata moltissimo in sede politica e partitica; ed è l'abuso del potere politico cui fatalmente la censura preventiva governativa si presta. Ne ha fatto una diagnosi, tra altri, Guido Piovene con precise contestazioni alla censura: "perchè si presta all'intervento di poteri di tutti i generi, anche di coloro che non hanno diritto di intervenire; perchè si appoggia a un regolamento di polizia anacronistico e anticostituzionale,

tale che all'occorrenza si presta a far tacere tutte le voci che non piacciono al potere costituito; perchè soprattutto mira a colpire determinati indirizzi politici e ideologici, o anche, in modo più generico, le forme e i metodi espressivi che a quegli indirizzi sono abitualmente collegati" (La censura, su "La Stampa", 1°. 12.1960).

2. La censura è dannosa per certe conseguenze culturali

Il rifiuto della censura preventiva viene in secondo luogo motivato da taluni per le conseguenze culturali che da questo controllo potrebbero derivare. "Spesso - osserva Guido Aristarco - la censura amministrativa persegue scopi pericolosi e negativi, sottolineati da Pier P. Pasolini: Intimidisce, minaccia il produttore, il quale prima di rifare un film impegnato (il discorso è analogo per il teatro) ci penserà due volte: perchè tra premi governativi e fisco, egli è sostanzialmente d'accordo con i censori; pone al pubblico un falso obiettivo distortendo la sua capacità di comprensione: infatti il pubblico va a vedere il film incriminato, attratto morbosamente dalle parti scabrose in discussione, e tende a percepire male e in sottordine il contesto; getta infine il discredito, la denigrazione, lo scandalo sull'autore, il quale perde così di rispettabilità e attendibilità... (La censura nel cinema, su "La Stampa", 2.1.1964).

Il rilievo è mosso anche da G.B. Cavallaro quando richiama l'attenzione sulla "inadeguatezza di un certo tipo di censura delle idee di fronte a un cinema (e, parallelamente, ogni altro segno espressivo dell'uomo) divenuto non solo adulto e quindi autorizzato alle discussioni che pure sono lecite nei congressi, nelle riviste, nei rotocalchi, nei giornali, nelle stesse scuole medie, ma organizzato strutturalmente in modo ben diverso da quello che era alle origine" ("Non proiettare, su L'Avvenire d'Italia, 14.11.1961). Anche P.E. Baragli (l.c.) denuncia "la specifica incompetenza (culturale) degli organi giudicanti" in sede di censura; egli però tollera questo e altri inconvenienti in quanto "lamentari

inconueniens non est adducere argumentum". E' una tolleranza che non credo giustificata perchè non risolve obiettivamente un disagio: se inconveniente c'è, non lo si può tollerare con la implicita convinzione che di fatto il governo non si servirà del proprio potere censorio per attuare piani di espansione ideologica e di asservimento politico calpestando più o meno allegramente i diritti e dell'espressione e della cultura che nella fattispecie "godono di una certa inviolabilità" (Gaudium et spes).

Tutto sommato resta quindi l'impressione che ogni tolleranza di abusi politici, connaturali alla censura amministrativa e pertanto non ovviabili con semplici miglioramenti marginali, sia una obiezione molto seria che tocca l'essenza dell'istituzione sociale e di cui, per conseguenza, occorre tenere conto nella ricerca e nella proposta di efficaci soluzioni. "Il progetto per l'abolizione della censura (amministrativa preventiva) - afferma A. Galante Garrone - è un atto di fede nelle forze del progresso, nelle energie latenti della nostra società" (Discussione sulla censura, La Stampa, 5.11.1961).

3. La censura è dannosa per certe conseguenze giuridiche

Terzo motivo, infine, per opporre un rifiuto alla censura per taluni obiettori, sono le conseguenze giuridiche, o comunque connesse con aspetti giuridici implicati nel problema. L'aspetto di fondo è ancora preso in esame da P.E. Baragli quando dibatte la denunciata inutilità di un nulla osta amministrativo che non esclude poi gli interventi repressivi della magistratura (cfr. il caso di "Teorema" di P.P. Pasolini), i quali nell'opinione pubblica vengono così a diminuire il prestigio dello Stato, che da un lato approva e dall'altro vieta, o viceversa, moltiplicando scandalosi casi di collisione tra il potere amministrativo e quello giudiziario.

Non è meglio allora, osservano alcuni, abolire la censura preventiva e affidare invece tutte le responsabilità alla magistratura.

La competenza, in conclusione, dovrebbe in questo caso passare al magistrato e a un solo magistrato. "Usciamo - e - esclama Arturo Orvieto - usciamo una buona volta da questo incubo kafkiano e ci sia un giudice, severo fin che si vuole , dopo la cui assoluzione l'opera possa fare la strada che merita. Per vincere una causa in cassazione basta che quattro magistrati su sette mi diano ragione; ma per proiettare un film occorre, dopo il visto della censura, l'unanime consenso di tutta la magistratura, di tutta la polizia, di tutta l'arma dei carabinieri della repubblica (La brutta avventura del cinema, in "Epoca", sett. 1960).

Si è osservato a questo proposito che le collisioni tra potere amministrativo e potere giudiziario si verificano soprattutto nel caso in cui vi sia una censura preventiva operante, contro una magistratura al contrario sollecitata nella doverosa tutela del bene comune; se invece le due istituzioni sono operanti del pari, non dovrebbero verificarsi collisioni nè scandali nè diminuzione di prestigio statale. Al che la risposta viene spontanea: le commissioni di censura amministrativa preventiva, non possedendo i termini giuridici del magistrato, essendo d'altra parte costituite da funzionari "politici" o sottoposti a scelte e pressioni "politiche", operando infine con criteri diversi da quelli della magistratura, molto difficilmente riusciranno a soddisfare sempre il magistrato. Le collisioni, per conseguenza, saranno inevitabili, come è avvenuto anche di recente, nel caso del "Teorema" pasoliniano, con non poco scandalo dell'opinione pubblica.

Si è anche obiettato che passare i compiti alla magistratura in funzione repressiva di reati commessi è insufficiente, per il fatto che l'intervento avviene quando il male è ormai fatto e, almeno in una certa zona, notorio, con la conseguenza dell'inevitabile "battage" pubblicitario causato dai sequestri e dai divieti. E' un'obiezione fondata, che però non conclude nella necessità di salvare la censura amministrativa preventiva. Se l'operato della magistratura - come già detto sulla scorta dell'"Osservatore Romano" - vertesse sul reato anticipatamente consumato e non ancora pubblicizzato , ossia se l'intervento della magistratura fosse di tipo "mi -

"sto, il male sarebbe ugualmente prevenuto e cadrebbe l'obiezione in parola (1).

Rimane un solo inconveniente, se tale è davvero: il fatto che la magistratura interverrebbe solo nei casi contrari alla "lettera" della legge, ossia in rapporto al codice penale, mentre il carattere preventivo della censura amministrativa emette un giudizio di opportunità morale e liceità di uno spettacolo con una visione di natura più generale. Mentre cioè la censura giurisdizionale giudica del "reato" consumato (sia pure anticipatamente) contro la legge scritta, la censura amministrativa (preventiva) giudica della pericolosità e inopportunità sociale da valutarsi di volta in volta. E' un inconveniente che mi pare sciogliersi da sè quando si consideri che è molto pericoloso attribuire allo Stato un paternalismo tanto discrezionale a livello di morale, di ideologia, di cultura, di arte e via dicendo. Una siffatta struttura, difesa per un "buon" governo, o supposto tale, potrebbe cambiarsi in boomerang con un governo d'altro genere. Lo Stato deve invece tutelare il bene comune sulla base di leggi scritte precise, ossia appunto su base giuridica, mentre l'altra tutela, morale, può e deve essere demandata ad altra sede come quella della formazione culturale e morale del pubblico, o delle sue responsabilità di coscienza.

Per questo motivo porrei sempre l'accento sul controllo giurisdizionale anzichè su quello amministrativo da parte dello Stato, sebbene non sia possibile in questa sede affrontare l'enorme problema dei modi di attuazione, che sono di più stretta competenza giuridica.

(1) Nel parlare di "reato anticipatamente consumato e non ancora pubblicizzato" da sottoporre al giudizio preventivo della magistratura escludo, ovviamente, che quest'ultima possa emettere una condanna giuridica e punitiva a tutti gli effetti. Il "reato", in altre parole, viene semplicemente sottoposto a un giudizio preventivo del magistrato perchè ne ravvisi (o meno) gli estremi che porterebbero a una sicura condanna dopo la pubblicizzazione. Il caso, naturalmente, è tutto "de jure condendo".

II - ARGOMENTI PRO-CENSURA

Per riprendere ora il dibattito della parte opposta, occorre anche esaminare le ragioni di estrema serietà avanzate da coloro che sono favorevoli al mantenimento della censura amministrativa preventiva. In una risposta alla lettera aperta che Roberto Rossellini scrisse nel maggio 1961 all'on. Helfer, l'allora sottosegretario allo spettacolo elencò alcuni motivi imprescindibili a favore del controllo di stato, che mi paiono riassumere tali ragioni.

A parte le considerazioni riguardanti i minori e l'arte (che configurano precise esigenze), si trattava in sostanza, per l'on. Helfer, di assicurare la difesa dei valori umani di patrimonio comune, individuabili tra l'altro nella direzione del "buon costume" e in quella ivi inclusa, ma distinta, di "pudore". E qui è bene tenere presenti i due aspetti: la tutela del pudore è circoscritta ad ambiti sessuali; la tutela del buon costume include altri ambiti (furti, violenze, ingiustizie, crimini....) oltre al pudore, ed è quindi una nozione più ampia. Per alcuni il problema si riduce soltanto all'offesa del pudore (ossia all'osceno penale), e sono da un lato certi liberisti per i quali tutto (o quasi) è lecito, dall'altro certi moralisti (anche cattolici) che sembrano provare sdegno e ira solo per questioni di sesso.

E' soprattutto la tutela del buon costume, più ampia della nozione di pudore, che oggi si vuole difendere.

1. La censura è necessaria a salvaguardia del bene comune

Con spiegabile preoccupazione P.E. Baragli tende a conferire la tutela del pudore, contro l'osceno penale, al potere repressivo e giuridico della magistratura, e riserva invece la tutela del buon costume e delle sue più larghe implicazioni (bene comune) al potere preventivo della censura amministrativa. La distinzione è elegante e sottile; tuttavia ho l'impressione che sia suggerita sia dal troppo vivo timore di rinunciare alla censura amministrativa preventiva, concepita come unico decisivo rimedio; sia da una imprecisa valutazione del potere della magistratura, che può giudicare tutti i reati contro il bene comune e non solo quelli di

oscenità (specie in prospettive "de jure condendo"): sia in fine dalla parziale preoccupazione di difendere il recettore da insidie al costume mentre lo si lascia totalmente esposto alle insidie di ordine ideologico, politico e simili.

Quando la nozione di "buon costume", prevista dalla stessa Costituzione italiana (art. 21), fosse invece chiarita bene dalla legge, con specificazione di ciò che è contrario al "pudore" e di ciò che viola in altro modo il bene comune, la tutela potrebbe benissimo assommarsi nelle mani della magistratura nel senso (de jure condendo) che ho più volte descritto.

2. La censura è necessaria a salvaguardia della vera libertà

Altro argomento a favore della censura preventiva è che questa censura non lede la libertà dell'uomo, ma la autentica.

E' significativo a questo riguardo la dichiarazione fatta nel '61 dal Procuratore Generale di Milano dr. Pietro Trombi, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario:

"In molti settori - egli disse tra l'altro - invochiamo l'intervento del legislatore a difesa dei principi della libertà, del diritto al lavoro, del diritto di sciopero, della libertà dal bisogno. E allora perchè non invochiamo anche la libertà dall'osceno? Bisogna intendersi bene sulla libertà dall'osceno che noi auspichiamo e non confonderla con la libertà dell'osceno, del malcostume, del turpiloquio che altri pretendono come forma più evoluta dell'arte e come irrinunciabile conquista del progresso e della cultura. Il mondo è oggi dominato dal complesso della paura. L'uomo invece è veramente libero solo quando riesce a liberarsi da ogni forma di timore. Bisogna avere il coraggio di non essere dei vigliacchi: questo è l'augurio che io rivolgo a tutti".

Sebbene il dr. Trombi non suggerisse affatto soluzioni di censura amministrativa ma piuttosto - dato il suo carattere di magistrato - giudiziaria, il suo discorso incoraggiò molto i sostenitori della censura amministrativa preventiva,

proprio in quanto metteva sul tavolo il concetto di "libertà" contro quello di "licenza".

La libertà dell'uomo non è ovviamente un assoluto ma uno strumento a servizio della persona, cioè un mezzo col quale egli può scegliere con spontaneità, ciò che più gli conviene, che meglio realizza la sua natura di persona umana. Quando dunque la libertà scivola verso la licenza e attenta sia alla personalità del soggetto come alla dignità di altre persone, non è più autentica e può subire impedimenti che la ri-autentichino. I suoi limiti vengono posti dalla compresenza di altre libertà da riconoscere. "Si ha il dovere di impedire che false sollecitazioni minaccino la libera scelta di ciò che autenticamente costruisce la propria libertà", scrive Pietro Gianola; e "lo Stato ha non solo il diritto, ma il dovere di tutelare la libertà dei cittadini vigilando su tutto ciò che può impedirne il libero esercizio", sebbene questo controllo statale vari poi col variare di condizioni concrete (età, ambiente, cultura, ecc.)".

Conclude il Gianola: "La forma italiana di censura amministrativa preventiva obbligatoria si ritiene il metodo non solo legittimo ma necessario per la salvezza di importanti valori" ("Catechesi", ag. 1961, fasc. C., - pag. 25).

Se questa dichiarazione lascia il dubbio che a suggerirla siano state tra l'altro preoccupazioni di carattere pedagogico proprie del suo autore (che andrebbero comunque esaminate a parte) più esplicita è quella di P. E. Baragli secondo il quale "la morale naturale assegna alla pubblica autorità il dovere, prima del diritto, oltre che di reprimere i reati, di prevenire con i mezzi di cui dispone i danni che il bene comune potrebbe correre, e di farlo con tanto maggiore tempestività quanto più prezioso è più comune sia il bene e quanto più gravi siano i pericoli che lo minacciano"; e poiché l'intervento preventivo è dalla Carta Costituzionale Italiana riconosciuto assieme all'intervento repressivo, lo studioso asserisce che entrambi vanno applicati dove se ne ravvisi la necessità. (Verso la nuova legge di revisione cinematografica, in: "Civiltà Cattolica", quad. 2664, pag. 603).

Occorre precisare che gli autori fin qui citati non sono

tanto categorici da escludere prudenti riserve nel loro discorso e contenerlo entro certi limiti. Pertanto uno difende la censura preventiva "almeno come base e punto di partenza di più definitivo e completo processo di moralizzazione dello spettacolo" (Gianola, l.c.), l'altro auspica da parte sua che l'applicazione tanto preventiva come repressiva dei controlli "si verifichi il più raramente possibile" (Baragli, ibid.); tuttavia la loro tesi a favore della censura preventiva sbocca in quel pericolo di arbitrio statale che già sappiamo e che - mi sembra - non è stato forse valutato da parte cattolica in tutta la sua portata di insidia strutturale di fondo. Prova ne sia il fatto che, applicata in Italia la censura preventiva sul cinema fin dalla legge Giolitti del 25 Giugno 1913 (n. 785 di "vigilanza sulle pellicole cinematografiche") e fin dalla legge Nitti-Mortara del 1920, essa venne poi quasi senza variazioni adottata negli anni successivi dal totalitarismo fascista, che trovò un preconstituito e idoneo strumento di potere da affidare al Ministero della Cultura Popolare. Il caso del "boomerang" insito nell'applicazione della censura amministrativa preventiva è dunque ben provato anche storicamente.

III - LA NOSTRA OPINIONE

Forse è il caso di pensare una volta di più alla soluzione giuridica mista, ossia a un controllo sui generis (e de jure condendo) da parte della sola magistratura. Soluzione che lo stesso Baragli non sembra disdegnare quando commenta favorevolmente il voto in tal senso elaborato nell'ottobre 1960 dal Congresso sulla Censura indetto dal Centro Internazionale di studi giuridici sulla Stampa e lo Spettacolo, anche se egli qualifica come semplice "miglioramento" ciò che in sostanza viene ad essere una vera riforma di struttura, un passaggio dallo Stato paternalista allo Stato di diritto, con qualche riforma dello stesso potere giudiziario.

E' stato ancora l'Osservatore Romano a dire in altra occasione che "a noi non interessa il modo della protezione della coscienza morale... Importa che la protezione ci sia; e gli uomini di buona volontà, nel nome della morale positiva o naturale, dovrebbero concordare lealmente nell'assicurarla senza riserve e con piena efficacia" (F.A., in "Osservatore Romano", 1.4.1962). Dunque ci permettiamo di propendere per una formula che, nel dare tutte le garanzie, meglio si intoni con lo spirito del "nuovo umanesimo" conciliare e che - oltre tutto - lo stesso giornale ha commentato con favore.

Certo, rinunciare a un tuziorismo oltre tutto assai comodo, che sembra dare più ampie garanzie in partenza, non è facile! Ed è spiegabile che da parte cattolica - dove la preoccupazione religiosa e morale è ~~somma~~ si sia così affezionato alla censura amministrativa preventiva, obbligatoria. Ma questa è davvero la via più sicura?

Allo stato attuale delle cose, secondo certi studiosi, non è possibile provare in maniera scientifica che un certo genere di spettacoli provochino effetti perniciosi a differenza di altri, reputati innocenti; nè è possibile stabilire una relazione di causa ed effetto tra determinati spettacoli e le reazioni morbose da parte degli spettatori. Segno evidente che in gran parte gli spettacoli stessi sono, a loro volta vittima di un decadimento più generale di ambiente. In questa situazione è abbastanza ovvio che lo specifico intervento censorio preventivo possa mostrare la corda in più punti, essere inadeguato e non presentarsi affatto come la sognata soluzione definitiva. Vi sono altre vie, più ardue, che non devono spaventare. "Il Concilio - secondo Paolo VI - ha reso la vita cristiana più bella, ma anche più difficile", proprio perchè si è chinato sull'uomo in pieno rispetto della sua autonomia e responsabilità.

Nel pieno rispetto delle ragioni di chi sostiene come di chi avversa la censura preventiva, ma per quanto è possibile indipendentemente dalle suggestioni di entrambi, preciserò dunque la mia opinione. Anche se in precedenza non sono mancate occasioni per esprimere un parere personale, in dialogo

con il parere altrui, è necessario ora fare un punto che - si badi bene - non ha la pretesa di essere completo, nè di dire l'ultima parola. Si tratterà semplicemente di qualche elemento per una possibile soluzione al problema sempre vivo e sempre drammatico della censura amministrativa.

Per maggiore chiarezza esporrò questi elementi per gradi.

1. Una ricerca obiettiva in tema di censura deve essere riportata a quell'essenziale principio metafisico che, in fondo, ispira tutta la morale cattolica: il principio personalistico.

Il modulo di valutazione morale, in base a questo principio, è la persona umana. Anche se colta nella sua situazione storica concreta di creatura caduta e redenta, la persona umana resta sempre paradigma per la misura di tutte le istituzioni sociali. Questo principio personalistico è chiaramente formulato dalla Enciclica "Mater et Magistra" di Giovanni XXIII (benchè con riferimento al problema sociale in genere): "I singoli esseri umani sono e devono essere il fondamento, il fine, i soggetti di tutte le istituzioni in cui si esprime e si attua la vita sociale".

2. Quando questo modulo della persona umana, considerata nella sua totalità metafisica e storica, fosse tenuto presente sia da parte degli autori come da parte dei recettori della comunicazione sociale, il problema della libertà della cultura e dell'arte troverebbero sbocchi molto più semplici e facili. Esso porterebbe infatti a un costante atteggiamento di responsabilità verso l'uomo.

3. Di fatto il modulo della persona umana non è però sempre e dovunque tenuto presente nei dovuti modi. Cosicchè quando si afferma - come ha fatto Roberto De Monticelli - che "la censura è una istituzione da paese non libero, non maturo, non cosciente di sè, dei propri valori, delle proprie possibilità di recupero davanti agli aspetti duri della realtà" si afferma il vero, in quanto la censura interviene appunto là dove la libertà non scatta come responsabilità e quindi come libertà mo

rale, come libertà liberata, come libertà matura. In questo senso (non lo dico per chiudere le speranze all'ottimismo, ma per puntualizzare la concreta situazione umana, sempre perfettibile perchè sempre imperfetta) nessun paese potrà mai godere di una libertà del tutto liberata, ma piuttosto ogni paese potrà sempre più liberare la libertà, offrire una testimonianza sempre migliore dell'avventura umana. Credo - a questo proposito - che occorra abbandonare la retorica della libertà e porsi invece il problema della liberazione e maturazione della radicale libertà umana nelle concrete libertà storiche di cui può godere l'uomo.

4) Tuttavia sono perfettamente d'accordo sulla positiva funzione della esperienza della libertà, di un sano senso critico, di una realistica fiducia nella intelligenza umana, quale è postulata, oltre tutto, dal "nuovo umanesimo" conciliare.

E allora, tra necessità di controllo ed efficacia di liberalizzazione, come comporre l'evidente antinomia in una soluzione accettabile?

Ritengo a questo punto di dover separare nettamente il caso dello schermo (cinema, televisione) da quello degli altri mezzi di comunicazione sociale (teatro, musica, arte ecc.). Lo schermo aggredisce con maggior forza di spersonalizzazione per molte ragioni che è inutile analizzare in questa sede e che suppongo note per non lasciarmi portare fuori strada. Il linguaggio immediato dello schermo, che ha come controfigura determinate reazioni primitive del pubblico, anche a base collettiva, che suggestiona a effetto cumulativo con immagine-moto-parola-pluridimensionalità-colore-panoramica-divisimi; che dispone di una capillarità di diffusione potenziata dalla organizzazione pubblicitaria, che si vale di tanti altri colpi segreti per sopraffare l'uomo, meccanicizzarne e standardizzarne il comportamento, questo linguaggio non si riscontra affatto, o si esprime con minore intensità e simultaneità col teatro o sulla stampa, dove per giunta il pubblico presenta in genere un più elevato e più omogeneo livello culturale.

Ciò significa che cinema e tv più del teatro e dei mezzi tradizionali richiedono che l'esperienza della libertà sia prudentemente equilibrata, salvando le esigenze morali. Dobbiamo cioè garantirci dai limiti di un atteggiamento troppo intellettualistico integrando il senso critico (che lo schermo tende a neutralizzare in gran parte) con il senso morale, che è pur sempre una espressione del senso critico in ordine all'azione, e che vuole avere garantita la libertà di esprimere le proprie preoccupazioni e di difendersi dal suggestivo fastidio dell'immoralità dell'immagine schermica.

A questo punto sono pronti a insorgere quelli che definiscono il senso morale come senso della paura. Con disinvoltura abbastanza sorprendente, Alberto Moravia dice, per esempio, che "i censori forse non si rendono conto che censura e paura si rincorrono in un girotondo sempre più serrato; e alla fine è la paura che rimane sola in campo, vorrei dire in un deserto". Di qui a superficializzare il problema il passo è breve: "Si dirà - afferma Domenico Tarantini - che se lasciasimo cadere ogni controllo sul cinema, sulla televisione, sul teatro, nessuno ci potrebbe più salvare dalla corruzione e dall'inferno. Ma perchè dobbiamo essere costretti a salvarci dall'inferno? E se vogliamo semplicemente credere che non siamo affatto immortali? E se qualcuno non volesse avere paura, insegnare agli altri e non avere paura"? (pp. 252-253).

E se qualcuno - replichiamo a nostra volta - non volesse essere infastidito da chi, padronissimo di non credere nell'immortalità, non ha affatto il diritto di imporre il suo volgare materialismo agli altri? No. le cose stanno in ben altro modo e non sono così sciocamente e unilateralmente semplicistiche. Il non credere in determinati valori trascendenti potrebbe anche essere insincerità; e se è sincerità, è altresì rispetto delle convinzioni altrui, ed esige profonde verifiche prima di contrapporre il proprio nichilismo alla fede della maggioranza. Noi dunque chiediamo rispetto - se non fede - verso la trascendenza di cui siamo convinti. La religione non è il prodotto di uno stato d'animo e - nella fattispecie - della paura.

E' semmai una responsabile presa di coscienza dei dove -

ri che conseguono a una determinata posizione metafisica della persona (rapporto di creatura a Creatore e, in termini di Rivelazione, di figlio a padre). Cosicché la rottura psicologico-morale con il Creatore e Padre rappresenta il vero dramma infernale.

Per noi è fondamentale la libertà di difenderci e di difendere gli altri dai rischi di un serpeggiante nichilismo morale e religioso. Anche noi dunque facciamo un problema di "libertà": la libertà dalle trappole, come è stato detto.

E' ovvio allora che siamo per un certo controllo.

5) Resta solo da definire quale tipo di controllo sia sufficiente a coprire la necessità di protezione della persona umana. E si riaffaccia a questo punto la risposta già profilata più volte in questa stessa sede: non censura amministrativa preventiva, ma controllo giuridico di tipo misto. Ciò al fine di evitare i difetti di troppa discrezionalità e di incombente abuso politico insiti nella censura amministrativa: in cui il pericolo non si riduce alla eventuale e recuperabile incompetenza dei censori, ma investe alla base la stessa istituzione statale. Solo un intervento giurisdizionale con compiti preventivo-repressivi, mi pare il cammino utile per assicurare da un lato l'intervento pubblico (del magistrato) a favore del bene comune e a garanzia della persona e per salvare d'altro lato le libere scelte dell'uomo dall'arbitrio altrui.

Questo con la chiara coscienza sia della provvisorietà (anche se di fatto "perenne") della legge, che è il "pedagogo" destinato a cedere gradualmente il passo all'autentica azione e alla responsabilizzazione dell'uomo (o, per dirla con S. Paolo, alla libertà e all'amore), sia dei limiti della legge stessa (tanto preventiva che repressiva).

La legge - dirà qualcuno - è necessaria e esisterà sempre. Sta bene. Ma in prospettiva cristiana sarà sempre nel migliore dei casi il "pedagogo" accessorio della coscienza e avrà un perenne carattere di "provvisorietà" rispetto all'amore e alla libertà dell'uomo, della persona umana che il cristia-

nesimo celebra. Non è l'abolizione della legge che il Cristo ha introdotto nella storia, ma il suo perfezionamento, per meglio dire, la sua sublimazione nel vero cristiano alla cui maturità di coscienza realizzata dal Cristo quel "pedagogo" non necessita più.

E' chiaro che un controllo giuridico di tipo misto (de jure condendo) muterebbe l'attuale situazione; mentre la Magistratura interverrebbe a reprimere i reati già commessi a mezzo degli spettacoli pubblici, avrebbe invece funzione soprattutto di monito, quindi di indicazione e guida, rispetto ai reati non ancora publicizzati con la diffusione di un'opera.

Ma questo monito avvantaggerebbe la stessa industria, non più sottoposta al rischio dei sequestri repressivi. E' chiaro inoltre che il controllo della Magistratura si riferirebbe solo ai termini scritti della legge e supporrebbe per ciò un più intenso lavoro di formazione culturale e responsabilizzazione di coscienze per gli altri settori del comportamento; ma ciò fa parte positiva di quell'ottimismo conciliare e di quella graduale liberazione della libertà - attraverso la maturazione dell'uomo - di cui si è detto.

IV - APPLICAZIONI PARTICOLARI

Modifiche o conferme del precedente discorso potrebbero essere suggerite da due prospettive che si affacciano con carattere d'eccezione. Evidentemente noi abbiamo fatto un discorso per l'uomo visto nella sua normalità generale e comune; si danno però situazioni particolari che quantomeno possono esigere delle precisazioni, come ad esempio l'educazione e l'arte.

A questo proposito vi sarebbe materia abbondante per altre due conversazioni: la censura dal punto di vista educativo e la censura dal punto di vista artistico: ci contenteremo

di sfiorare molto in breve i due temi.

1. Censura e educazione

Il recente Concilio con il Decreto "Inter Mirifica" ha voluto proporre con costante riferimento ai giovani il problema dei recettori. E nemmeno una volta lascia credere che l'educatore, chiamato a molteplici interventi in qualità di maestro, guida, consigliere, iniziatore, debba poi anche sostituirsi al minore nella ragionevolezza e nell'esercizio delle scelte, che sono invece demandati - sia pure sotto vigilanza - al recettore stesso "con personale e libera scelta" (I.M., 9).

In altre parole, pur restando fermo che non può essere consentita al minore la stessa libertà dell'adulto è altrettanto fermo che il minore debba essere fatto maturare gradualmente verso la libertà, che questa libertà va in lui liberata a mano a mano che si apre - in genere nella vita e nella fattispecie del cinema o del teatro o di altro - la sua intelligenza, si rafforza la sua volontà, si eleva (aggiungiamo pure anche questo) il suo livello di Grazia: in altre parole, egli viene liberato proporzionalmente all'affermazione in lui della verità e dell'amore (così come nell'intera società la libertà va liberata nel senso paolino...).

Voglio dire che non è sostituendo l'iniziativa dell'educatore "censore" a quella del ragazzo, che si risolve il problema della formazione umana di questo, anche dal punto di vista dell'accostamento agli spettacoli. Se l'immatùrità del minore non ammette in partenza la libertà che egli tuttavia vorrebbe, ammette però la sua graduale responsabilizzazione e quindi la liberazione sistematica del suo comportamento, in quel quadro pedagogico che include aspetti di doverosa istruzione, di adeguata motivazione, di amorevole direzione, dove l'esercizio della libertà si avvia a un logico e non sprovvisto coronamento. Ma il punto di arrivo è precisamente la sua liberazione, la liberazione della sua libertà nell'autentica responsabilità.

E allora, se è possibile parlare di intervento censorio preventivo nei confronti del ragazzo, ciò si può fare so-

lo nella misura con cui ci adoperiamo a superare questo atteggiamento e a far maturare il ragazzo stesso nella responsabilità delle scelte.

Trovo così che vi è qualche analogia tra la forma di censura cui viene sottoposto il minore, salva la sua responsabilità, o responsabilizzazione graduale, e la censura giurisdizionale del tipo che abbiamo suggerito per gli adulti; egli deve saper scegliere nella consapevolezza di dovere rendere conto dapprima al suo educatore, poi a una legge umana e divina, in ogni caso alla propria coscienza.

2. Censura e arte

Dal punto di vista artistico il problema è ancora più serio e sfiora limiti veramente scottanti: quelli del rapporto arte-morale. Come porre il problema della libertà dell'arte?

Naturalmente la valutazione morale di un'opera artistica, trattandosi di un'opera umana destinata all'uomo, è sempre legittima e doverosa. Ma quando e in quali termini questa valutazione morale va posta?

Esaminiamo il problema da un doppio punto di vista: quello dell'autore dell'opera e quello del recettore.

a) Dal punto di vista dell'autore. Davanti alla propria opera, costui è sia "artista" che "uomo" semplicemente. Come artista - anche nell'eventualità che la sua opera non raggiunga vertici d'arte, ma in quanto egli agisce come chi cerca vie estetiche per una sua espressione - mi sembra gli si debba riconoscere la più ampia libertà. La sua opera, in questo caso, è svincolata da condizionamenti morali, perchè se fosse soggetta a tali condizionamenti la sua ispirazione verrebbe menomata e non sarebbe più né genuina né personale. L'artista come tale, in altre parole, non può essere condizionato da nessuna forza esteriore all'ispirazione estetica come tale.

Come uomo, l'autore di un'opera artistica è anche capace di esserne per primo il fruitore, colui che se ne serve bene o male su un piano non più estetico ma etico; che ne usa (per sé o per altri) non con diretta e superiore purezza artistica

ma con indiretta e forse morbosa passionalità umana. Ed è solo in questo secondo momento che per l'artista si affaccia il problema morale; quando cioè egli non opera più come artista, in un ordine ontologico (estetico), ma come uomo, in un ordine deontologico (etico). Nel primo momento egli è espressione assoluta ed esprime ciò che vuole come vuole; nel secondo momento invece è fruizione o rapporto di sè con la sua opera, da attuarsi nei debiti modi.

Fin da questo momento, dunque è già possibile parlare di libertà assoluta dell'artista come artista, e libertà relativa del recettore, anche se i due aspetti sono uniti nella stessa persona di un autore.

b) Dal punto di vista del recettore. A sua volta, anche il recettore o spettatore vero e proprio ha diritto assoluto alla cultura e all'informazione. E' un diritto espressamente riconosciuto dal Concilio (Inter Mirifica, 5).

Se pertanto l'opera ha carattere estetico e culturale, non si può di per sè negare al recettore il diritto di accostarla. Nè si può ritenere a priori che il recettore sia un immaturo, dove il diritto resta potenziale. Un adulto va di per sè ritenuto maturo e quindi avente pieno diritto di accostare un fenomeno artistico-culturale.

Però questo pieno diritto egli ha, solo in quanto è di tanta maturità da accostare la proposta estetica dell'artista ponendosi a sua volta sul preciso piano estetico. Se al contrario l'artista fa una proposta estetica e il recettore la accosta in atteggiamento etico (come avviene quando guarda un'opera con spuria morbosità); e se viceversa l'artista guarda un'opera in termini estetici ma con secondi fini etici, morali, mentre il recettore l'accosta in atteggiamento estetico, allora si verifica un incrocio, un "chiasmo" di punti di vista che legittimano la considerazione e la valutazione morale.

In breve: il problema morale non si potrebbe qualora l'artista fosse tanto "puro" da fare solamente un'offerta estetica; e il recettore del pari altrettanto "puro" da rice-

verla come stimolo estetico. Se invece l'artista non agisce in tale purezza espressiva, il problema morale comincia a porsi in lui stesso. E se il recettore non reagisce da parte sua con commozione estetica, ma con passionalità umana ossia etica, allora il problema morale si pone necessariamente almeno per il recettore.

In pratica - e per dei cristiani tenendo conto della natura umana decaduta - c'è da chiedersi se mai sia possibile che un recettore diventi capace di "lettura" di un'opera artistica in termini puramente estetici. La domanda è appassionante e ad essa io non oserei rispondere a priori di no. Il rapporto puro tra autore-artista e recettore-esteta è forse possibile, a prezzo d'una formazione eccezionalmente valida.

Mancando però al recettore medio questa eccezionale preparazione, resta da dire che l'arte si pone, sì, in termini di libertà incondizionata da parte dell'artista (libertà assoluta di espressione) ma in termini di condizionamento rispetto al recettore (libertà condizionata di comunicazione). Per cui restano valide tutte le considerazioni morali fatte da Pio XII a proposito del rapporto tra opera e spettatore nei due discorsi sul film ideale.

c) Conclusioni per il censore. Quanto abbiamo detto, specie nel caso che l'opera artistica raggiunga effettivamente le dimensioni dell'Arte, suggerisce alcune conseguenze dal punto di vista del censore. Va sempre tenuto presente, insomma, che l'espressione artistica riveste un carattere bipolare e che il problema si sdoppia in quello della libertà dell'artista e quello della libertà del recettore (o spettatore). Per conseguenza il problema della libertà dell'arte può porsi in termini di libertà assoluta per l'artista e di libertà relativa per il recettore.

E' il coordinamento di queste due libertà che rende necessario l'intervento legislativo. Questo dovrà porsi in modo da non riuscire lesivo della libertà interiore (di intuizione-espressione) dell'artista; ma dovrà anche disciplinare la comunicazione in funzione della convivenza sociale. Cosicché alla libertà di ispirazione non fa riscontro allo stesso modo la

libertà di comunicazione.

Questo limite, tuttavia, deve tenere conto, (quanto più è possibile, in una questione particolarmente difficile), che si tratta in definitiva di un'opera d'arte, ossia di un fatto che contribuisce al progresso umano e alla stessa maturazione della libertà dei recettori. Se v'è un caso in cui una censura preventiva non può essere applicata, è soprattutto il caso dell'artista, che meno di ogni altro può soggiacere agli umori e agli arbitri di commissioni insensibili alla sua ispirazione. E' semmai sul piano giuridico che egli dovrà rendere conto al magistrato delle conseguenze della sua comunicazione artistica, quando la sua opera configurasse i termini del reato. Ma se il Magistrato ha avuto modo di intervenire a fianco dell'artista prima ancora della diffusione dell'opera, è assai difficile che la comunicazione ponga premesse per interventi repressivi. In altre parole, la censura giurisdizionale mista è anche la forma più rispettosa della libertà dell'arte, mentre è in grado di salvare i limiti della libertà di comunicazione.

Ancora una volta la ricerca ci ha portato agli sbocchi preferiti in precedenza: rifiuto del censore amministrativo preventivo; accettazione del giudizio (anche preventivo) del magistrato. E ciò sempre nella prospettiva della temporalità e provvisorietà della legge, vista come soluzione "pedagogica" pre-cristiana.

* * * * *

* * * * *

1966, Bergamo - Scuola Superiore di Giornalismo

1967, Torino - Istituto Superiore di Pedagogia

1968, Torino - Pontificia Università Salesiana

LITOGRAFIA E. GILI
Via Pomaro, 7 - Tel. 39.00.63
T O R I N O
